MAMMANA
MICHELANGELO S.p.A.



231 MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001

Edizione 2026

Parte Generale

Sommario

PREMESSA 4
1 Mammana Michelangelo S.P.A.: cenni storici e struttura 5
1.1 Sistemi di Gestione e Certificazioni 9
2 Inquadramento normativo e nuovi reati presupposto 12
3 Il Modello. Finalità e scopo 21
3.1 Struttura del Modello 22
3.2 Comunicazione, diffusione del Modello e formazione/informazione 23
3.3 Elenco dei reati 24
3.4 Sanzioni e misure cautelari 25
3.5 Codice Etico di gruppo 26
3.6 Il sistema di gestione delle risorse finanziarie 27
3.7 Il sistema sanzionatorio 27
4 Organismo di Vigilanza 28
4.1 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza 28
4.2 Flussi informativi e segnalazioni all'ODV 29
5 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di possibili illeciti (Whistleblowing) 34
6 Principi di controllo 39
7 Analisi dei rischi dell'ODV 40
7.1 Reporting 40
7.2 Segnalazioni ufficiose 40
7.3 Segnalazioni ufficiali 41
7.4 Rappresentanza dell'ente, costituzione in giudizio e nomina del difensore ai sensi dell'art. 39 del D lgs. 231/01 41
8 Metodologia di analisi dei rischi 42
8.1 Criteri per la rilevazione del rischio 42
8.2 Mappatura dei rischi 43
8.3 Metodologia di valutazione 44
8.4 Valutazione del rischio 46
8.5 Determinazione della magnitudo 46
8.6 Determinazione del rischio assoluto 62
8.7 Determinazione dell'esposizione 63
8.8 Determinazione del rischio attuale 65
8.9 Mitigazione del rischio e valutazione del rischio residuo 65
8.10 Aggiornamento dell'analisi del rischio 67

Approvato	Con Delibera del CdA del 10 agosto 2026	

Revisione	Data	Descrizione
00	19 Maggio2025	Prima Emissione
01	10 agosto 2026	Aggiornamento con nuovi reati presupposto, inserimento procedura nomina del legale, inserimento nuovi protocolli

MAMMANA MICHELANGELO S.p.A.

PREMESSA

Il decreto Legislativo 231/01 recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" introduce una responsabilità degli enti da illecito amministrativo in relazione ad alcuni reati presupposto commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi. Il citato decreto ha subito nel corso degli anni molteplici modifiche che hanno riguardato l'integrazione nella disciplina di diverse tipologie di reati.

Il presente documento costituisce Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, di seguito denominato Modello, adottato dall'Azienda Mammana Michelangelo S.P.A. con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Il Modello è così articolato: una parte generale, allegati e protocolli.

Nella parte generale, oltre la descrizione della struttura organizzativa della Mammana Michelangelo S.P.A., vengono descritti il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (e le successive modificazioni del decreto intercorse negli ultimi anni) e la metodologia di valutazione di rischio-reato.

Costituiscono, inoltre, parte integrante del Modello i seguenti allegati e protocolli:

Allegato 1: Catalogo degli Illeciti Amministrativi,
Allegato 2: Mappatura dei reati e delle attività sensibili;
Allegato 3: Analisi dei rischi.
Allegato 4: Organigramma e funzionigramma.

Protocolli:

PROTOCOLLO PA - Reati contro la Pubblica Amministrazione;
PROTOCOLLO INF - Reati informatici e violazione del diritto d'autore;
PROTOCOLLO FMS - Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo o in strumenti o segni di riconoscimento;
PROTOCOLLO ICM - Reati contro l'industria e il commercio;
PROTOCOLLO SOC - Reati societari;
PROTOCOLLO RIC - Reati di ricettazione e riciclaggio;
PROTOCOLLO SIC - Reati sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
PROTOCOLLO APC - Reati ambientali, contro il patrimonio culturale, riciclaggio e devastazione;
PROTOCOLLO LPI - Reati di impiego di cittadini di paesi terzi, di intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro e contro la personalità individuale;
PROTOCOLLO TRIB - Reati tributari;
PROTOCOLLO CRI - Reati di criminalità organizzata;
PROTOCOLLO VUE - Violazione delle misure restrittive dell'UE.

Codice Etico;

Sistema Sanzionatorio.

Inoltre, il presente Modello è completato dai seguenti documenti:

Regolamento ODV.

Patto Antiracket 17.04.2023.

Norme UNI ISO.

Procedure.

1 Mammana Michelangelo S.P.A.: cenni storici e struttura

MAMMANA MICHELANGELO S.P.A. è stata costituita il 14 aprile 2023 (iscrizione alla CCIAA del 18.04.2023 n. 03747220832) con sede principale a Castel di Lucio (Me) in C. da San Giovanni snc (domicilio digitale: mammanamichelangelosrl@pec.it). Non si può fare a meno di presentare la realtà Mammana come Gruppo, anche se non costituito giuridicamente come tale, perché tutte le attività hanno origine dall'idea imprenditoriale del signor Michelangelo e proseguono con il contributo attivo dei figli Antonio e Giuseppe, ognuno con la propria realtà imprenditoriale, ma in stretta collaborazione l'uno con l'altro. Sin dal 1996 il fondatore signor Mammana Michelangelo con l'omonima ditta individuale ha dato avvio alla storia dell'impresa, che nel corso degli anni con l'ingresso della seconda generazione ha avuto e continua ad avere una crescita tale da raggiungere il target di media impresa. Expertise, competenza, efficienza ed inventiva sono le pietre miliari del nostro know-how in ambito edile. Grazie alla presenza locale, alla struttura snella e ai processi efficaci, lavoriamo in modo efficiente e conforme alla richiesta del settore. Per raggiungere i risultati facciamo affidamento su alcuni essenziali fattori di successo:

- Ottimizzazione dei processi di progettazione per contenere costi operativi e di costruzione;
- Business model fondato su partnership consolidate con tutte le parti coinvolte nelle commesse;
- Affidabilità in termini di tempi di esecuzione, costi e qualità.

La *Safety First*, l'impegno per la sicurezza è un aspetto fondamentale ed imprescindibile tanto che dedichiamo il massimo delle nostre energie per garantire il luogo di lavoro sia un ambiente sicuro per i nostri dipendenti che per la comunità circostante.

L'adesione al Coordinamento della Rete per la Legalità Sicilia, organismo contro il racket e l'usura, che nasce per andare in aiuto di coloro che, da soli o riuniti in associazioni, necessitano di sostegno dopo anni di vessazioni e difficoltà causati dalle morse del racket e dell'usura. Ma anche per dialogare in maniera più diretta e concreta con i legislatori al fine di pervenire a normative che rispondano alle reali esigenze di chi vive sulla propria pelle le conseguenze di entrambi i fenomeni.

La società ha per oggetto le seguenti attività, nel pieno rispetto delle norme di legge tempo per tempo vigenti:

- l'attività edilizia in genere e, in specie, la costruzione, riparazione, ristrutturazione, demolizione, ricostruzione e restauro, di ogni genere di edifici e opere annesse e/o connesse e, pertanto, potrà eseguire lavori di ogni genere nel settore e, a titolo esemplificativo:
  - tutti i lavori relativi alle categorie generali e specializzate di cui all'allegato a del DPR 207/2010 e ss. mm.ii.;
  - costruzioni di opere edilizie, turistiche, alberghiere, residenziali, stradali, ferroviari, marittimi, portuali, idraulici, elettrici, di gallerie, acquedotti, fognature;
  - l'esecuzione di scavi e movimento terra per conto terzi con eventuali opere connesse in muratura e/o cemento armato;
  - demolizioni e sterri di ogni genere; la raccolta, il trasporto, la frantumazione, la lavorazione, il recupero per riciclaggio, la vagliatura, lo stoccaggio e la vendita di inerti, di materiali provenienti da demolizioni, scavi e sterri;
  - la costruzione di piazze, strade, fognature ed opere di urbanizzazioni primarie e pertinenti impianti e servizi;
  - la costruzione e la manutenzione del verde e arredo urbano, campi sportivi, terreni di gioco; - acquistare, urbanizzare e vendere suoli edificabili;
  - costruzione, acquisto, vendita, permuta di beni immobili rustici, agricoli, civili, urbani, commerciali e industriali, sia allo stato grezzo che finito;
  - lavori di ristrutturazioni, risanamento conservativo, restauri e consolidamenti strutturali; opere speciali in cemento armato; l'attività di trasporto di merci per conto terzi;
  - estrazione di materiali inerti e altri prodotti di cava;
  - il commercio all'ingrosso e al minuto di materiali inerti di cava e manufatti per l'edilizia;
  - impianti di irrigazione, di fognature, di conduzione acqua, gas, luce e telefonia, lavori di difesa e sistemazione idraulica, gasdotti e oleodotti;
  - lavori di sistemazione agraria, forestale e di giardini, aree verdi, parchi pubblici e privati e il decespugliamento di strade ed aree pubbliche o private;
  - l'attività di trasporto di rifiuti speciali, rifiuti inerti, assimilati agli urbani, tossico e nocivi;
  - costruzione di stabilimenti industriali, esecuzione di opere speciali in cemento armato, di carpenterie metalliche, trivellazioni di pozzi e gallerie, impianti tecnologici, lavori geodetici; costruzione, realizzazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica, anche derivante da fonti alternative, gestione di impianti di produzione e distribuzione di energia per il mercato, anche con utilizzo di fonti rinnovabili quali: solare per impianti fotovoltaici, eolica, biomassa, geotermica etc.;

- ricerca e sviluppo di bioenergie ed ambiente, lavori edili per la razionalizzazione energetica nelle costruzioni di edilizia residenziale e pubblica;
- opere murarie relative ai complessi per la produzione e distribuzione di energie, anche derivanti da fonti alternative;
- opere speciali in cemento armato;
- realizzazione di impianti tecnologici e speciali;
- realizzazione di impianti e di opere connesse e accessorie a qualsiasi tipo di costruzione;
- esecuzione di impianti e lavori per l'edilizia anche scorporati dall'opera principale;
- costruzioni e pavimentazioni stradali, rilevati aeroportuali e ferroviari;
- lavorazioni speciali del binario;
- acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, gasdotti e oleodotti;
- lavori di difesa del territorio dal mare e dalle frane;
- lavori di consolidamento dei terreni e opere speciali nel sottosuolo;
- impermeabilizzazione dei terreni; trivellazioni e realizzazione di pozzi;
- lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico;
- la fabbricazione e produzione, tanto in proprio che per conto di terzi di ogni sorta di materiale occorrente per la esecuzione di tutte le opere sopra indicate mediante creazione di appositi opifici e cantieri tecnicamente organizzati;
- la compravendita, permuta, locazione, affitto, cessione e acquisizione di immobili a qualunque titolo e ogni atto di amministrazione ordinaria e straordinaria relativamente ad essi, il tutto sia per conto proprio, sia in appalto da privati e/o enti pubblici o in concessione.
- l'autotrasporto di merci per conto proprio e di terzi su strada, da effettuarsi con mezzi propri o di terzi, spedizioni, trasporti nazionali ed internazionali, trasporti fluviali, marittimi e lagunari, agenzia di trasporto e attività complementari;
- servizi di trasloco e trasporto di beni di proprietà di privati, imprese ed enti pubblici;
- nolo caldo-freddo, vendita autogrù e mezzi di sollevamento;
- leasing, noleggio a breve, medio e lungo termine di veicoli di ogni genere;
- il magazzinaggio e lo stoccaggio di merce con manipolazione, confezionamento, sconfezionamento, smistamento e consegna a domicilio;
- la gestione di officine per la riparazione di veicoli, il montaggio, lo smontaggio e la riparazione di pneumatici per conto proprio e conto terzi;
- la gestione di depositi e distributori di carburanti, impianti di lavaggio, locali e spazi di sosta per gli automezzi, per le operazioni di carico, scarico e distribuzione e per tutte le operazioni attinenti all'esercizio dell'autotrasporto;
- trasporto e smaltimento rifiuti speciali e tossici;

- lo studio e la commissione di ricerche per ridurre il costo d'esercizio nel settore dell'autotrasporto;
- la gestione, l'acquisto e l'approvvigionamento di quanto necessario all'attività di autotrasporto ed in particolare di autoveicoli e mezzi di trasporto speciali, carburanti, lubrificanti, pneumatici, attrezzatura varia, pezzi di ricambio;
- il noleggio e la locazione di autoveicoli, sia con conducente che senza conducente, taxi, noleggio di rimessa con conducente;
- la stipula di contratti di agenzia e la conclusione di contratti di assicurazione ed in genere di contratti attinenti all'esercizio della professione di autotrasportatore;
- il commercio all'ingrosso ed al minuto di oli, lubrificanti, carburanti, pneumatici, vernici per auto, articoli tecnici per l'industria ed il commercio, hi-fi e loro accessori;
- l'attività di autolavaggio e di altre attività di manutenzione e soccorso stradale;
- l'attività di rimozione
- la vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione anche con annessa stazione di servizio;
- lo svolgimento di altre attività che siano strettamente connesse a quelle sopra indicate e comunque di tutte le attività connesse al settore dell'autotrasporto;
- fornitura, installazione, manutenzione e relativa commercializzazione - sia all'ingrosso che al minuto - di laterizi, cemento, ferro, sabbia, ghiaia, tubi, acciaio, raccorderia, pezzi speciali, pompe ed elettropompe, cloratori, contatori, decalcificatori, desalinizzatori, potabilizzatori, gruppi elettrogeni, pompe di sollevamento, depuratori, dissalatori, pozzetti, tombini, cisterne, bruciatori, caldaie per il riscaldamento, per oleodotti, gasdotti, motori elettrici, cabine di trasformazione, quadri di distribuzione, pompe di calore, elettroutensili per l'elettronica, per la pubblica illuminazione, termoidraulica, condizionatori aria ed acqua, impianti di climatizzazione, impianti antincendio, estintori e di tutto il materiale per l'edilizia, l'antinfortunistica, compreso il vestiario e gli abiti da lavoro, di arredo e guardaroba, casermaggio per enti pubblici e privati, materiale per arredo ufficio ed abitazioni, di attrezzatura ed accessori per ufficio in genere, articoli elettrici ed elettronici, di articoli idrosanitari, vernici e colori, materie plastiche, prodotti chimici e industriali, articoli idraulici, articoli da lavoro, ferramenta, di ceramiche, piastrelle, rubinetterie ed accessori, radiatori, confezioni ed imballaggi.

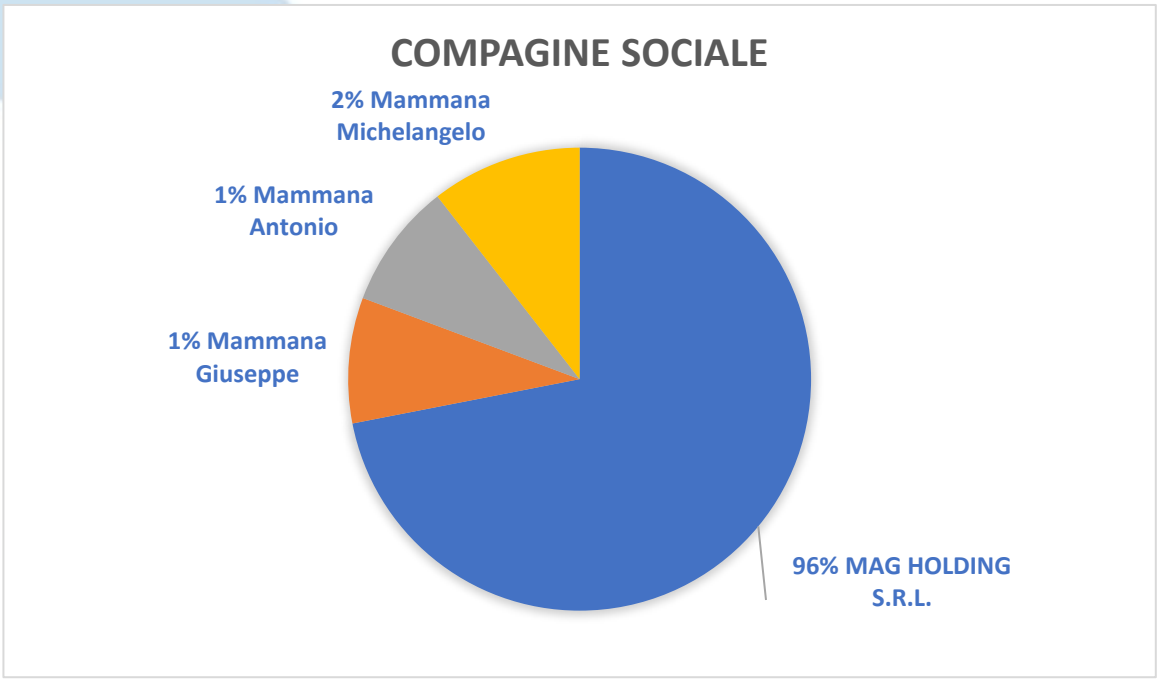
Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà assumere partecipazioni in società aventi anche in parte scopo sociale analogo o affine a quello sopra indicato e potrà aderire alla costituzione di consorzi con altre imprese operanti nello stesso settore.
La società potrà partecipare a gare di appalto e trattative pubbliche e private aventi ad oggetto la fornitura dei beni e servizi sopra indicati. La società può anche assumere, direttamente ed

indirettamente, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese, con espressa esclusione di qualsiasi attività inerente alla raccolta del pubblico risparmio e di ogni altra attività non consentita a norma di legge.

La società potrà inoltre compiere ogni altra attività direttamente o indirettamente complementare a quelle sopra specificate e qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria avente attinenza con l'oggetto sociale e ritenuta utile per il conseguimento dello stesso. Tra le altre cose, la società potrà quindi acquistare, vendere e gestire titoli e partecipazioni sociali, aziende e immobili; potrà concedere prestiti e garanzie, rilasciare fidejussioni, avalli e garanzie in genere a favore di terzi.

La società potrà svolgere la sua attività sia in Italia, sia nei paesi della comunità europea ed anche all'estero di veicoli e la relativa custodia su autorizzazione degli organi competenti.

Infine, si rappresenta di seguito la partizione del capitale sociale della Mammana Michelangelo S.p.a.:



1.1 Sistemi di Gestione e Certificazioni

MAMMANA MICHELANGELO S.P.A. attua e mantiene attivi i propri Sistemi di Gestione secondo le seguenti certificazioni.

UNI EN ISO 9001:2015 - Sistemi di gestione per la qualità

Attività: *Costruzione di strade. Esecuzione di opere strutturali speciali. Lavori di sistemazione idraulica. Manutenzione di edifici civili*. Settore 28 - Costruzione

UNI EN ISO 14001:2015 - Sistemi di gestione ambientale

Attività: *Costruzione di strade, esecuzione di opere strutturali speciali e lavori di sistemazione idraulica e di bonifica. Estrazione di pietra da rivestimento*. Settore 02 - Industria mineraria e cave. Settore 28 – Costruzione

ISO 39001:2016 - Sistemi di gestione della sicurezza del traffico stradale

Attività: *Costruzione di strade, esecuzione di opere strutturali speciali, lavori di sistemazione idraulica e di bonifica. Costruzione di edifici civili*. Settore 28 - Costruzione

UNI EN ISO 45001:2018 - Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro

Attività: *Costruzione di strade; esecuzione di opere strutturali speciali; lavori di sistemazione idraulica e di bonifica. Costruzione di edifici civili. Attività di estrazione e lavorazione della pietra*. Settore 02 - Industria mineraria e cave. Settore 28 – Costruzione

SA 8000:2014 – Responsabilità sociale d'impresa

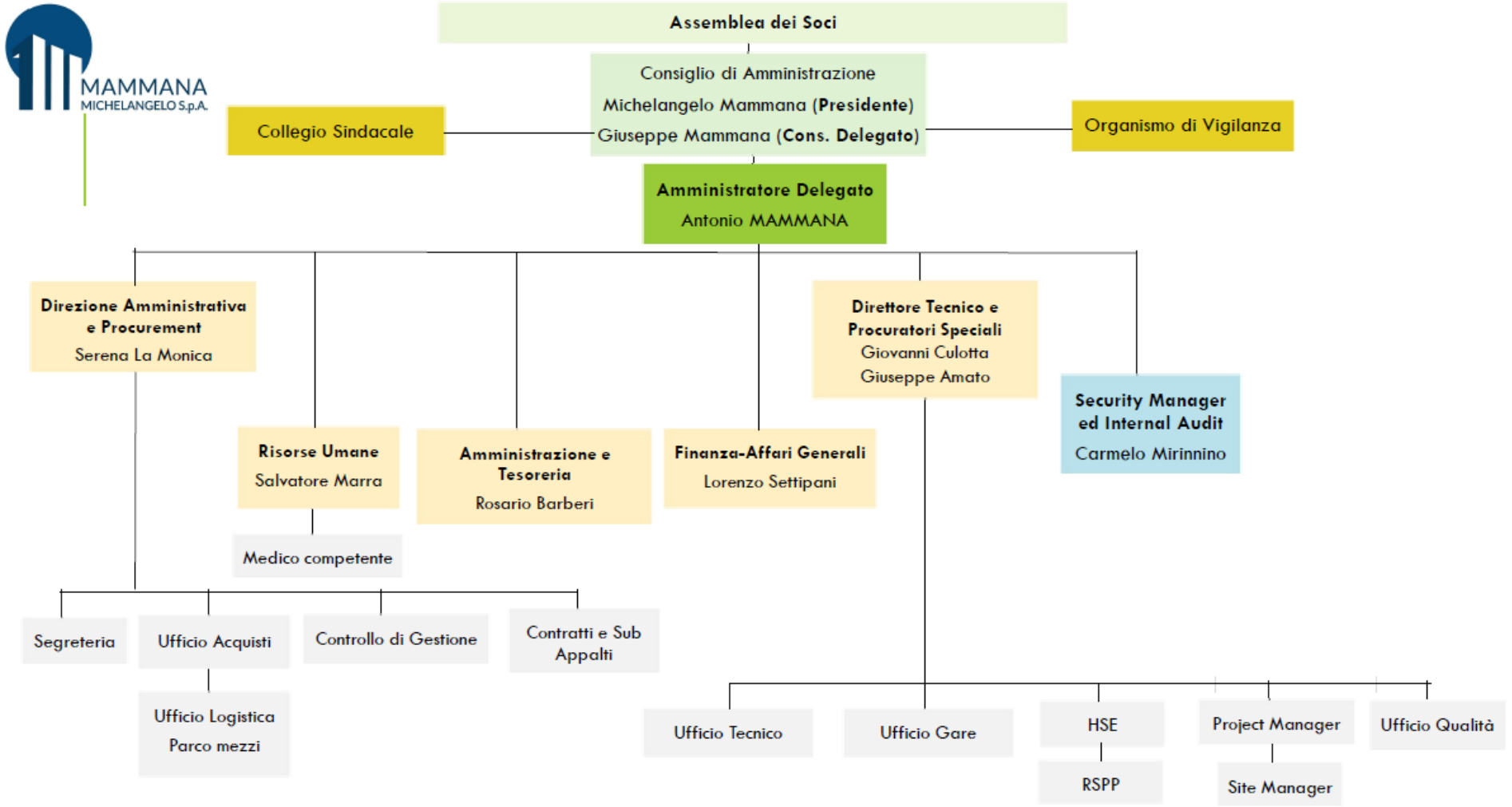
Attività: Costruzione di strade, esecuzione di opere strutturali speciali e lavori di sistemazione idraulica e di bonifica.

Attestazione SOA - Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici

ISO 37001:2016 - Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione

Attività: *Costruzione di strade; esecuzione di opere strutturali speciali; lavori di sistemazione idraulica e di bonifica. Estrazione di pietra da rivestimento.*

MAMMANA MICHELANGELO S.P.A. inoltre, ha integrato la norma UNI ISO 30415:2021 (Gestione delle risorse umane - Diversità e inclusione) nel proprio Sistema di Gestione aziendale, ed ha ottenuto e mantenuto la certificazione del Sistema di Gestione per la Parità di Genere secondo la prassi UNI/PdR 125:2022. Tutto ciò attraverso un approccio basato sull' imparzialità, non ammettendo alcuna forma di discriminazione diretta o indiretta, multipla e interconnessa in relazione al genere, all'età, all'orientamento e all'identità sessuale, alla disabilità, allo stato di salute, all'origine etnica, alla nazionalità, alle opinioni politiche, alla categoria sociale di appartenenza e alla fede religiosa.


MAMMANA
MICHELANGELO S.p.A.
Assemblea dei Soci
Consiglio di Amministrazione
Michelangelo Mammana (Presidente)
Giuseppe Mammana (Cons. Delegato)
Collegio Sindacale
Organismo di Vigilanza
Amministratore Delegato
Antonio MAMMANA
Direzione Amministrativa e Procurement
Serena La Monica
Risorse Umane
Salvatore Marra
Medico competente
Amministrazione e Tesoreria
Rosario Barberi
Finanza-Affari Generali
Lorenzo Settipani
Direttore Tecnico e Procuratori Speciali
Giovanni Culotta
Giuseppe Amato
Security Manager ed Internal Audit
Carmelo Mirinnino
Segreteria
Ufficio Acquisti
Ufficio Logistica
Parco mezzi
Controllo di Gestione
Contratti e Sub Appalti
Ufficio Tecnico
Ufficio Gare
HSE
RSPP
Project Manager
Site Manager
Ufficio Qualità

2 Inquadramento normativo e nuovi reati presupposto

In attuazione dell'art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300 di ratifica della Convenzione OCSE del settembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali, il Decreto Legislativo n.231 del 8 giugno 2001, ha previsto nel nostro ordinamento la perseguibilità delle persone giuridiche per "gli illeciti amministrativi dipendenti da reato".

Nello specifico le disposizioni del Decreto, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 231/01, "si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica" il cui statuto giuridico consenta di configurare un interesse (art. 5), una organizzazione (art. 5, e 6 e 7) e un patrimonio (art. 27) distinti e separati dai soggetti agenti. Occorre precisare i criteri di incolpazione degli illeciti in quanto il legislatore ha previsto, affinché l'Ente sia chiamato a rispondere dell'illecito contestato, la realizzazione di tre condizioni:

1. il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente (art. 5 comma 1);
2. L'autore del reato deve essere un soggetto legato all'ente da un rapporto giuridico (anche di fatto):
   - figura apicale di vertice[1];
   - posizione subordinata rispetto a quella di vertice[2].
3. Assenza di Modello Organizzativo ovvero inidoneità o inadeguatezza del modello previsto.

Di seguito si riporta uno schema esemplificativo:



[1] Legali rappresentanti, Amministratori anche non delegati e non esecutivi, Direttori Generali, dirigenti che esercitano anche in una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.

[2] Persone sottoposte alla direzione e vigilanza di uno dei soggetti apicali il cui vincolo derivi non soltanto dalla legge ma anche da norme contrattuali o norme interne all'ente ovvero soggetti muniti di delega ex art. 16 D.lgs. 81/08 tenuto conto della stessa in ordine ai poteri e funzioni concretamente esercitati.

Ai sensi dell'art. 5, co.1, lett. a), per **i reati commessi dai soggetti apicali**, il Decreto prevede l'esclusione della responsabilità dell'ente, se questo dimostra che:

- ha adottato e attuato il Modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quelli verificatisi;
- la condotta integrante il reato è stata attuata dal soggetto in posizione apicale eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- ha vigilato sull'effettiva operatività del Modello, e quindi sull'osservanza dello stesso attraverso l'ODV.

Invece, secondo la previsione dell'art. 5, co.1, lett. b), se **il reato è commesso da soggetto sottoposto**, la responsabilità dell'ente ricorre solo quando la condotta che costituisce reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
L'inosservanza di tali obblighi è tuttavia esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Nel caso in cui il reato è commesso dal soggetto subordinato all'altrui direzione l'onere di provare la mancata adozione (ovvero la mancata efficace attuazione) del Modello da parte dell'ente grava sull'accusa.
Secondo quanto riportato nelle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo di Confindustria[3]:
"Nella decodificazione di tale criterio di imputazione, l'aspetto attualmente più controverso attiene all'interpretazione dei termini "interesse" e "vantaggio". Secondo l'impostazione tradizionale, elaborata con riferimento ai delitti dolosi, l'interesse ha un'indole soggettiva. Si riferisce alla sfera volitiva della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta: la persona fisica non deve aver agito contro l'impresa. Se ha commesso il reato nel suo interesse personale, affinché l'ente sia responsabile è necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente con quello dell'impresa (cfr. anche Cass., V Sez. pen., sent. n. 40380 del 2012). Al riguardo, si segnala il recente orientamento della Cassazione che sembra evidenziare la nozione di interesse anche in chiave oggettiva, valorizzando la componente finalistica della condotta (Cass., II Sez. pen., sent. n. 295/2018; Cass., IV Sez. pen., sent. n. n. 3731/2020). Per contro, il vantaggio si caratterizza come complesso dei benefici - soprattutto di carattere patrimoniale - tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest'ultimo (cfr. anche Cass., II Sez. pen., sent. n. 295/2018), anche in termini di risparmio di spesa (cfr. anche Cass., IV Sez. pen., sent. n. 31210/2016, Cass., IV Sez. pen., sent. n. n. 3731/2020). Tuttavia, quando il catalogo dei reati-presupposto è stato esteso per includervi quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del decreto 231) e poi

[3]Linee Guida Confindustria (Giugno 2021).

i reati ambientali (art. 25 undecies), si è posto un problema di compatibilità del criterio dell'interesse o vantaggio con i reati colposi. La giurisprudenza ha ritenuto che nei reati colposi l'interesse o vantaggio dell'ente andrebbero valutati con riguardo all'intera fattispecie di reato, non già rispetto all'evento dello stesso. Infatti, mentre nei reati-presupposto dolosi l'evento del reato ben può corrispondere all'interesse dell'ente, non può dirsi altrettanto nei reati presupposto a base colposa, attesa la contro-volontà che caratterizza questi ultimi ai sensi dell'articolo 43 del codice penale."

Pertanto, la ricostruzione del requisito dell'interesse o vantaggio, in generale ma anche a seguito dell'introduzione nell'ambito dei reati presupposto delle fattispecie colpose (quali l'omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, reati ambientali colposi), che la valutazione dell'interesse dell'Ente non venga posta in relazione all'evento finale bensì alle condotte[4].

Tuttavia, affinché l'ente possa rispondere di un illecito previsto nel decreto, occorre anche la sussistenza della c.d. "colpa di organizzazione", la quale deve essere tenuta distinta dalla colpevolezza della persona fisica responsabile del reato.[5] Tale elemento va escluso laddove l'ente attui, attraverso il MOG, procedure idonee alla prevenzione del rischio di verificazione di illecito.

Occorre anche precisare, al fine di prevedere tutte le possibili condotte attuabili in violazione del MOG, che la responsabilità dell'Ente può sussistere anche laddove il dipendente/autore dell'illecito abbia concorso nella condotta con soggetti estranei all'organizzazione dell'ente stesso. Tale ipotesi è rinvenibile nel Codice penale ai sensi degli artt. 110 c.p. (concorso di persone nel reato) e 113 c.p. (cooperazione colposa di più persone nei reati colposi). Seguendo le Linee Guida di Confindustria tale ipotesi è ravvisabile, secondo l'orientamento giurisprudenziale in base al quale "È ammissibile il concorso colposo nel delitto doloso sia nel caso di cause colpose indipendenti, che nel caso di cooperazione colposa, purché, in entrambe le ipotesi, il reato del partecipe sia previsto anche nella forma colposa e nella sua condotta siano effettivamente presenti tutti gli elementi che caratterizzano la colpa. È, pertanto, necessario che il soggetto sia titolare di una posizione di garanzia o di un obbligo di tutela o di protezione e che la regola cautelare dal medesimo inosservata sia diretta ad evitare anche il rischio dell'atto doloso del terzo, risultando dunque quest'ultimo prevedibile per l'agente" (Cass., IV Sez. pen., sent. n. 34285 del 2011). Il concorso nel reato può rilevare ai fini della responsabilità dell'ente anche nella particolare ipotesi del c.d. concorso dell'extraneus nel reato

[4]Cass. Pen., sez. III, 04.10.2019, n. 3157: Con riferimento ai reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro, i concetti di interesse e vantaggio vanno riferiti alla condotta e non all'esito antigiuridico. I detti principi sono adattabili anche ai reati ambientali di natura colposa, introdotti, per il tramite dell'art. 25 undecies dal D.Lgs. n. 231 del 2001, nell'elenco dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente e, specificamente, al reato già previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137 e, oggi, dall'art. 452-quaterdecies c.p. Anche con riguardo ad esso, infatti, a maggior ragione trattandosi di reato di mera condotta, l'interesse e il vantaggio vanno individuati sia nel risparmio economico per l'ente determinato dalla mancata adozione di impianti o dispositivi idonei a prevenire il superamento dei limiti tabellari, sia nell'eliminazione di tempi morti cui la predisposizione e manutenzione di detti impianti avrebbe dovuto dare luogo, con economizzazione complessiva dell'attività produttiva.

[5] Cass Pen, sez. IV, 10. 05.2022 n.18413

"proprio". In particolare, la responsabilità in concorso - ai sensi dell'art. 110 c.p. - dell'extraneus può ricorrere laddove costui, consapevole della particolare qualifica soggettiva del suo partner criminale (es. pubblico ufficiale, testimone, sindaco, ecc.), concorra nella condotta di reato proprio a quest'ultimo ascrivibile (es. abuso in atti d'ufficio). In tal caso, l'extraneus risponderà in concorso del medesimo reato previsto a carico del soggetto qualificato. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "ai fini dell'applicabilità dell'art. 117 c.p., che disciplina il mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti, è necessaria, per l'estensione del titolo di reato proprio al concorrente extraneus, la conoscibilità della qualifica soggettiva del concorrente intraneus" (Cass. Pen. Sez. VI, Sent. n. 25390/2019).

Sotto altro aspetto, in termini generali, il D.lsg. 231/01 all'art. 8 prevede che la responsabilità dell'Ente sussista anche quando:

- l'autore del reato non è identificato o imputabile;
- Il reato si estingue per causa diversa dall'amnistia.

Ciò costituisce **il c.d. principio della autonomia della responsabilità dell'ente.**

Nello specifico ai sensi dell'art. 5 del Decreto, la responsabilità viene attribuita all'ente qualora i reati siano commessi nel suo interesse o vantaggio:

a) da persona fisica che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, anche di una unità organizzativa dell'ente dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
b) da persone che esercitino, anche in via di fatto, la gestione o il controllo dell'ente stesso;
c) da soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di chi gestisce o controlla l'ente.

Nelle ipotesi in cui il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale (sono considerati tali i soggetti specificati nelle lettere a e b del presente paragrafo), la responsabilità dell'ente è espressamente esclusa qualora questo ultimo dimostri che il reato è stato posto in essere eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza (qui di seguito denominato "OdV"), all'uopo incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sulla effettiva osservanza del modello stesso.

I modelli di organizzazione e gestione devono rispondere alle seguenti esigenze previste dall' art. 6 del Decreto:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Qualora il reato sia stato realizzato da un soggetto in posizione subordinata l'ente sarà responsabile ove la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.
Diversamente, la responsabilità è espressamente esclusa laddove l'ente abbia adottato, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
Occorre tuttavia precisare che la punibilità degli illeciti amministrativi dell'Ente è prevista, in linea con quanto stabilito dal Codice penale (art. 56 c.p.) per i reati presupposto (delitti), non soltanto nella loro forma della fattispecie consumata ma anche nella forma del tentativo così come previsto dalla norma di chiusura di cui all'art. 26 D.lgs. 231/2001, il quale prevede la riduzione da un terzo alla metà delle sanzioni sia pecuniarie che interdittive[6].
Tale norma prevede anche una esplicita causa di esclusione di responsabilità dell'Ente allorquando quest'ultimo volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento del reato presupposto.
L'art. 2 del Decreto prevede che l'ente non possa essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa per quel reato, e le relative sanzioni, non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto. Con tale disposizione viene dunque consacrato il principio di legalità, inteso come riserva di legge, tassatività ed irretroattività della norma penale. A tal uopo il Decreto prevede una elencazione tassativa di fattispecie di reato modificabile ovvero estensibile soltanto attraverso la novella legislativa.
In particolare, agli artt. 24- 26 del D.Lgs 231 del 2001, sono individuati i reati presupposto, cioè i reati per i quali è prevista la sanzionabilità dell'Ente ai sensi del Decreto. L'elenco dei reati presupposto dalla data di approvazione del D. Lgs.231/2001 è stato più volte soggetto ad alcune revisioni e integrazioni.
Da ultimo, il **30 dicembre 2025** è stato emanato il D. lgs. 211/2025, recante «*Attuazione della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673*», che definisce reati e sanzioni per la violazione delle misure

[6]Cfr. Cass. Pen., sez. V, 20 febbraio 2019, n. n. 7718.

restrittive dell'Unione Europea**.** In campo 231 si introduce il nuovo articolo 25-*octies*.2 che mira a colpire duramente gli enti che violano le misure restrittive, sia sul piano economico che su quello operativo. La riforma introduce un meccanismo sanzionatorio di portata inedita nell'ordinamento interno, prevedendo sanzioni pecuniarie determinate, non più secondo il tradizionale sistema delle quote, bensì in percentuale del **fatturato globale totale dell'ente** relativo all'esercizio finanziario precedente a quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione.

Il 30 luglio 2025, il Consiglio dei ministri ha approvato il Decreto-legge n. 116 che introduce "*Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti e per la bonifica dell'area denominata Terra dei Fuochi*", convertito in legge 3 ottobre 2025 n. 147. Il provvedimento mira a contrastare gli ecoreati, nonché a tutelare la salute pubblica e l'ambiente mediante un generale inasprimento sanzionatorio e la ridefinizione di alcune fattispecie del Testo Unico Ambientale e del Codice penale. Tra questi, alcuni reati presupposto quali il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e la gestione illecita di rifiuti. Quanto alle imprese, è previsto l'innalzamento delle sanzioni pecuniarie e l'estensione di quelle interdittive per le ipotesi di cui all'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001, oltre che l'amministrazione giudiziaria di cui all'art. 34 del Codice Antimafia anche per le aziende coinvolte in attività inquinanti, soprattutto se legate alla criminalità organizzata.

Con l'approvazione della legge 6 giugno 2025, n. 82 è stata modificata la normativa in tema di reati contro gli animali.

Nello specifico, è stato modificato il titolo IX bis del Libro Secondo del Codice penale prima rubricato "Dei delitti contro il sentimento degli animali" e ora, chiaro segnale del mutamento del bene giuridico tutelato e del riconoscimento degli animali come esseri senzienti, rinominato "Dei delitti contro gli animali". Il nuovo provvedimento normativo ha modificato alcune fattispecie penali già esistenti (art 544 bis c.p., 544 ter c.p., 544 quater c.p. 544 quinquies c.p.) inasprendone le pene e introducendo al contempo specifiche aggravanti. In particolare, è stato introdotto nel D.lgs. 231/2001 un nuovo art. 25 undevicies dal titolo "Reati contro gli animali" all'interno del quale si rinvengono i seguenti reati: uccisione degli animali, maltrattamento degli animali, organizzazione di combattimento tra animali, utilizzo di animali in spettacoli o manifestazione vietate, diffusione di immagini di violenze tramite strumenti informatici per i quali sono state previste pene pecuniarie e interdittive particolarmente severe.

Dal 10 giugno del 2025 è in vigore la Legge n. 80/2025 di "*Conversione in Legge del Decreto Legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario*". La riforma comporta una novità in tema di reati presupposto della responsabilità dell'ente, in considerazione del richiamo dell'articolo 25-quater D.Lgs. 231/2001 ai delitti del Codice penale in materia di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico. L'art. 1 del D.L. 48/2025 ha infatti introdotto la

nuova ipotesi di detenzione di materiale con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-quinquies.3 c.p., che entra così a far parte del Catalogo "231".

Con il D.lgs 145 dell'11 ottobre 2024 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), l'aggiornamento ha comportato la modifica all'art. 22 D.Lgs n.286/1998 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) e l'introduzione dell'art.18-ter D.Lgs n.286/1998 (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) facenti parte dell'art. 25-duodecies del D.Lgs 231/01 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare). Con la L. 143 del 7 ottobre 2024, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (c.d. Decreto Omnibus), il legislatore ha previsto nuove disposizioni sia in materia di flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri sia in materia di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. Tra le principali novità vi è la modifica dell'art. 22 D.Lgs n.286/1998 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) e l'introduzione dell'art.18-ter D.Lgs n.286/1998 (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) facenti parte dell'Art. 25-duodecies del D.Lgs 231/01 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare). Occorre poi richiamare anche il D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024 con il quale, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, persone giuridiche, di fondamentale importanza è la modifica al testo dell'Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando) anche se, dal punto di vista sanzionatorio rimangono invariate la sanzioni pecuniarie previste dai commi 1 e 2, mentre al comma 3, è prevista l'estensione delle sanzioni interdittive applicabili alle fattispecie delle imposte o diritti di confine per importi superiori ai centomila euro. Con la L. n. 90 del 28 giugno 2024 "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e dei reati informatici" sono state operate alcune introduzioni, abrogazioni e modifiche agli articoli del codice penale facenti parte delle seguenti norme: l'art. 24 del D.Lgs 231/01 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) e l'art. 24-bis del D.Lgs 231/01 (Delitti informatici e trattamento illecito di dati). Quest'ultima fattispecie di reato è stata interamente modificata anche nel testo con l'inserimento del comma 1-bis e la modifica dei commi esistenti. Inoltre. L'art. 1 del Decreto Nordio (D.lgs. 114/2024) è stato abrogato la norma incriminatrice di cui all'art. 323 c.p. (Abuso d'ufficio) e riscrive ampiamente il delitto di traffico di influenze illecite, di cui all'art. 346 bis c.p., facendo riferimento a influenze reali e non soltanto vantate e quindi distaccandosi totalmente dall'originaria fattispecie ormai definitivamente abrogata del millantato credito ex art. 346, comma 2, c.p. dall'art. 9, comma 2 ter, D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto

2024, n. 112 e introducendo la nuova fattispecie di cui all'art. 314-bis c.p. (Indebita destinazione di denaro e cose mobili). Successivamente, va annoverato il D.Lgs n. 87 del 14 Giugno 2024, avente ad oggetto la revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111, seppur non contemplati dall'art.25-quinquiesdecies, sono state apportate modifiche ai seguenti articoli del D.Lgs n.74 del 10 marzo 2000: Art. 1 (Disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali) aggiunta dei commi g-quater "crediti inesistenti", g-quinquies "crediti non spettanti", Art. 10-bis (Omesso versamento di ritenute certificate) sostituito integralmente, Art. 10-ter (Omesso versamento di IVA) sostituito integralmente, Art. 12-bis (Sequestro e confisca)oltre a modifiche del testo è stata sostituita la rubrica, Art. 13 (Cause di non punibilità. Pagamento del debito tributario), oltre a modifiche del testo è stata sostituita la rubrica, Art. 13-bis (Circostanze del reato) modifiche nel testo, Art. 19 (Principio di specialità) modifiche nel testo, Art. 20 (Rapporti tra procedimento penale e processo tributario) modifiche nel testo. Art. 21 (Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute penalmente rilevanti) modifiche nel testo, Art. 21-bis (Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione) introduzione di un nuovo articolo, Art. 21-ter (Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative). Con l'approvazione del D.lgs. 19 marzo 2024 n. 31, in materia di giustizia riparativa, si è apportato un correttivo alla c.d. Riforma Cartabia e, per quel che qui interessa, anche in materia di giustizia riparativa. Con il D.L. n. 19 del 2 marzo 2024 coordinato con la Legge di conversione n. 56 del 29 aprile 2024 è stato modificato l'art. 512 bis c.p. (Trasferimento fraudolento di valori) facente parte della fattispecie dei reati previsti dall'art. 25 octies.1 D.Lgs. 231/01 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori) con l'introduzione di un secondo comma che amplia la platea della fattispecie del reato anche a chi intende eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuendo fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni

Con la **legge n. 6 del 22 gennaio 2024** "Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale" , per mezzo dell'art. 2 vengono apportate modifiche all'articolo 518-duodecies c.p. "Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici" inserito nella fattispecie di cui all'art.25-*septiesdecies* D.Lgs. 231/01 "Delitti contro il patrimonio culturale "che hanno interessato unicamente la parte descrittiva del comma uno "Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000" lasciando inalterate le pene per la detenzione e la relativa multa.

Il legislatore attraverso l'art. 3, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022, ha inserito alcune nuove ipotesi di fattispecie di reato presupposto nel D.lgs. 231/01.

Più in particolare il testo ha introdotto le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale prima contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (D.lgs. n. 42 del 2004) e le ha inserite nel Codice penale con l'obiettivo di operare una profonda riforma della materia, ridefinendo l'assetto della disciplina nell'ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio.

Quanto alle modifiche al D.lgs. 231/2001, è prevista l'introduzione degli articoli: 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) e 25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).

Occorre anche evidenziare che, prima dell'ultima riforma, il Legislatore con il D.lgs. 184/2021 ha dato attuazione alla Direttiva UE 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e con la sua entrata in vigore il 14 dicembre 2021 ha introdotto modifiche al Codice penale e il nuovo articolo 25-octies.1 nel D.Lgs. 231/01. Per quanto concerne il Codice penale gli interventi hanno riguardato modifiche agli artt. 493-ter (Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti) e 640-ter (Frode informatica) e l'introduzione del nuovo art. 493-quater (*Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti*). Il nuovo articolo 25-octies.1 "*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*" prevede sanzioni diverse a seconda che il reato presupposto commesso sia quello previsto da art. 493-ter c.p. o art. 493-quater c.p. o art. 640-ter c.p. (per tale ultimo reato nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale) oppure, come previsto al comma 2, sia un delitto contro la fede pubblica, il patrimonio o che comunque offende il patrimonio quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Nel corso del 2020 sono state apportate modifiche in seguito all'introduzione del D.l.gs 75/2020 (pubblicato in G.U. in data 14/07/2020), il quale ha aggiornato l'elenco dei cosiddetti "reati-presupposto".

In particolare, il D.l.gs 75/2020, in attuazione della c.d. Direttiva PIF, ha introdotto delle modifiche nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001, estendendo il catalogo di reati presupposto e inasprendo il quadro sanzionatorio ivi previsto. In particolare, sono state introdotte le seguenti fattispecie di reato rilevanti quali:

a. il delitto di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p.;
b. il delitto di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ex art. 2 L. 898/1986;

c. il delitto di peculato (ad eccezione del peculato d'uso) ex art. 314, c. 1, c.p. ed il delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui ex art. 316 c.p.;
d. il reato di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.;
e. Nuovi reati tributari: in particolare sono stati aggiunti il delitto di dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 4 D. Lgs. 74/2000, l'omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 5 D. Lgs. 74/2000, l'indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 10 quater D. Lgs. 74/2000,
f. i reati di contrabbando di cui al D.P.R. n. 43/1973.

Nel corso del 2019 la riforma dei reati tributari introdotta con la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), ha inserito l'art. 25 quinquiesdecies al DLgs. 231/2001.

Con D.L.105 del 2019,invece, è stato istituito il "Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica": uno strumento diretto ad "*assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale*".

Il 16 gennaio 2019 è stata pubblicata sulla G.U. n. 13 la Legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha modificato il testo relativamente ai reati presupposto in materia di anticorruzione ed ha inserito nel catalogo dei reati presupposto il delitto di "Traffico di influenze illecite" cui all'art. 346-bis, c.p.

L'art. 3, D.Lgs. 1.3.2018, n. 21, ha trasferito il contenuto della norma di cui all'art. 3 L.654/1975 all'interno dell'art. 604 bis c.p. rubricato "*Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazioni razziali, etniche e religiose*", il quale trova corrispondenza nell'art. 25 terdecies del d.lgs. 231/2001. Inoltre, è stato inserito all'art. 452 *quaterdecies*, il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, già previsto all'art. 260, D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, che è stato contestualmente abrogato. Il Decreto ha aggiunto, anche, ulteriori due commi all'art 601 c.p, il quale costituisce reato presupposto dello stesso, ai sensi dell'art.25 quinquies, co.2 (Delitti contro la personalità individuale).

3 Il Modello. Finalità e scopo

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001 l'adozione e l'efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo funge da esimente da responsabilità amministrativa dell'ente.

L'adozione del modello non costituisce di per sé un obbligo giuridico per legge bensì un onere, e consiste in un insieme di regole idonee a contenere il rischio di commissione dei reati.

Nel redigere il modello l'ente può avvalersi di apposite linee guida, elaborate dalle associazioni di imprese e da Confindustria.

Il modello deve essere predisposto ad hoc rispetto alla realtà organizzativa alla quale fa riferimento, al fine di poter fare fronte alle esigenze emergenti dalla reale struttura di organizzazione dell'ente. Si tratta, dunque, di uno strumento di risk management composto da due momenti fondamentali:

- L'individuazione del rischio-reato;
- Elaborazione di un sistema di controllo efficace.

A tal fine, la società MAMMANA MICHELANGELO S.P.A. ha stabilito di adottare il presente Modello con lo scopo di:

- Introdurre un meccanismo che consenta di istituire un processo permanente di analisi delle attività aziendali, volto ad individuare le aree nel cui ambito possano astrattamente configurarsi i reati indicati dal Decreto;
- Introdurre principi di controllo a cui il sistema organizzativo debba conformarsi così da poter prevenire, nel concreto, il rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto nelle specifiche attività emerse a seguito dell'attività di analisi delle aree sensibili;
- Introdurre un Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei suddetti principi di controllo e, in particolare, delle misure indicate nel presente Modello;
- Istituire un OdV con il compito di vigilare sul corretto funzionamento e l'osservanza del Modello e, se del caso, di proporne l'aggiornamento;
- Concorrere all'attuazione delle Misure integrative Anticorruzione al Modello Organizzativo di cui al D.Lgs231/2001 in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza nei rapporti con la P.A.

3.1 Struttura del Modello

L'art. 6, comma 2, lett. a), del Decreto dispone che il Modello preveda un meccanismo volto ad "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati".

L'individuazione degli ambiti in cui possono astrattamente essere commessi i reati implica una valutazione dettagliata di tutti i processi aziendali volta a verificarne l'astratta configurabilità delle fattispecie di reato previste dal Decreto e l'idoneità degli elementi di controllo esistenti a prevenirne la commissione. Tale analisi viene riportata all'interno dell'**allegato 2** al presente Modello, ove si individuano le attività rilevanti per la Società.

Alla mappatura segue la valutazione dell'impatto/probabilità di ciascuna fattispecie di reato (**Allegato 3)**.

In seguito, i risultati emersi dall'iniziale attività di mappatura dei rischi e dei relativi controlli dovranno essere aggiornati dal CdA, anche su segnalazione dell'OdV, ogni qualvolta intervengano importanti

modifiche legislative o incorrano modifiche sostanziali nella struttura organizzativa della MAMMANA MICHELANGELO S.P.A. o qualora si accerti un'insufficiente mappatura anche a seguito di accertate violazioni del Modello.

3.2 Comunicazione, diffusione del Modello e formazione/informazione

In linea con quanto disposto dal Decreto e dalle Linee Guida, MAMMANA MICHELANGELO S.P.A. darà piena pubblicità al presente Modello, al fine di assicurare che tutto il personale sia a conoscenza di tutti i suoi elementi. La comunicazione dovrà essere capillare, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello, in osservanza di quanto previsto dalle Linee Guida.

In particolare, la comunicazione per essere efficace deve:

- Interessare tutti i livelli gerarchici di un'organizzazione, in senso ascendente, discendente e trasversale (impiegati, neoassunti, quadri, dirigenti, collaboratori);
- essere sufficientemente dettagliata in rapporto al livello gerarchico di destinazione;
- utilizzare i canali di comunicazione più appropriati e facilmente accessibili ai destinatari della comunicazione al fine di fornire le informazioni in tempi utili.

Pertanto, il piano effettivo di comunicazione relativo alle componenti essenziali del presente modello dovrà essere sviluppato, in coerenza ai principi sopra definiti, tramite i mezzi di comunicazione aziendali ritenuti più idonei, quali, ad esempio, l'invio di e-mail o la pubblicazione sulla rete aziendale.

Diffusione del Modello

La comunicazione dell'approvazione del presente Modello da parte dell'Amministrazione ed il Codice Etico sono resi pubblici attraverso il sito internet della Società, o con idonee modalità finalizzate alla conoscenza dell'esistenza del Modello e dei contenuti del Codice Etico da parte di clienti, fornitori e professionisti.

Fornitori e professionisti devono sottoscrivere la "dichiarazione di impegno", a pena di risoluzione contrattuale, con la quale si impegnano a:

- conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza ed al rispetto della Legge e del presente MOG e dei relativi protocolli;
- non attuare comportamenti che, al fine di garantire un interesse o vantaggio di MAMMANA MICHELANGELO S.P.A., siano tali da integrare fattispecie di reato;
- non partecipare a qualsiasi attività che possa generare conflitto d'interessi con i clienti o interlocutori di MAMMANA MICHELANGELO S.P.A. in osservanza ai principi di legalità, lealtà, correttezza e trasparenza;
- non effettuare, né direttamente, né indirettamente, né per il tramite di persona interposta, promesse o dazioni di denaro, doni o beni altre utilità, sotto qualsiasi forma, né esercitare

illecite pressioni, né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica amministrazione, o a loro parenti, affini o conviventi per indurre la P.A. al compimento di atti nell'interesse a vantaggio di MAMMANA MICHELANGELO S.P.A.;

- non esibire documenti o fornire dati falsi od alterati;
- non indurre chiunque in errore con artifizi o raggiri per procurare un ingiusto profitto;
- non partecipare a qualsiasi azione di corruzione, né direttamente, né indirettamente;
- dichiarare di non essere sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione antimafia.

Contestualmente si obbligano a:

- rispettare integralmente e senza alcuna deroga il Codice Etico di MAMMANA MICHELANGELO S.P.A. e i principi comportamentali ivi richiamati;
- segnalare all'OdV (organismodivigilanza@gruppomammana.it) ogni condotta illecita o inappropriata tenuta da un qualsiasi soggetto nell'ambito dello svolgimento dell'attività per conto di MAMMANA MICHELANGELO S.P.A. e di cui si avrà conoscenza;
- denunciare ogni tentativo "subito" di corruzione o di indebita induzione di cui si avrà conoscenza.

Tutte le modifiche e gli aggiornamenti del Codice Etico o eventuali integrazioni di protocolli comportamentali saranno oggetto di idonea diffusione.

Formazione/informazione

Al fine di rendere idoneo e adeguato il presente Modello l'Amministrazione dovrà organizzare periodicamente e comunque all'esito di ogni aggiornamento del presente MOG, corsi che permettano la formazione dei dipendenti relativamente al Sistema 231 ed al rispettivo contenuto sul Modello adottato.

In ogni caso, l'Amministrazione renderà accessibile con vari mezzi di diffusione, il contenuto dell'intero Modello al fine di informare i dipendenti:

- sul contenuto del Modello e dei relativi protocolli;
- sul Codice Etico e relative sanzioni;
- -sulle modifiche apportate o da apportare;
- -sulla verificazione degli illeciti all'interno di MAMMANA MICHELANGELO S.P.A.;
- in ordine alle competenze dell'OdV.

3.3 Elenco dei reati

Per l'elenco dei reati si rimanda all'**Allegato 1**.

3.4 Sanzioni e misure cautelari

L'art. 9 del D. Lgs. 231/01 prevede diverse tipologie di sanzioni a carico dell'Ente e più precisamente:

- -la sanzione pecuniaria;
- le sanzioni interdittive;
- -la confisca;
- -la pubblicazione della sentenza di condanna.

Le sanzioni predette vengono applicate, previo accertamento della responsabilità, al termine di un vero e proprio processo penale a carico dell'azienda secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 231/01 e dal codice di procedura penale. Tuttavia, le misure interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, benché mai congiuntamente tra loro, su richiesta al Giudice da parte del Pubblico Ministero, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente a norma del Decreto;
- vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Nel disporre le misure cautelari, il Giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, della necessaria proporzione tra l'entità del fatto e della sanzione che si ritiene possa essere applicata all'Ente in via definitiva.

La sanzione pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro nella misura determinata in concreto da parte del Giudice mediante un sistema di valutazione bifasico (c.d. sistema "per quote"). La sanzione viene irrogata in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000 quote ed il valore di ogni quota varia fra un minimo di euro 258,00 ad un massimo di euro 1.549,00. **Le sanzioni interdittive** consistono:

a) nella interdizione dall'esercizio dell'attività (ad eccezione dei casi di cui l'Ente svolga un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità ovvero l'interruzione possa avere rilevanti ripercussioni sull'occupazione, in queste ipotesi, infatti, ai sensi dell'art.15) verrà disposta la prosecuzione dell'attività da parte di un Commissario Giudiziale;

b) nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 (reato di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e indebita destinazione di denaro o cose mobili), le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, e trovano applicazione, anche congiuntamente tra loro, esclusivamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da un soggetto apicale ovvero da un soggetto subordinato quando, in quest'ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata dalla cosiddetta "Colpa di organizzazione"; in caso di reiterazione degli illeciti. Quand'anche sussistano una o entrambe le precedenti condizioni, le sanzioni interdittive non si applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'azienda non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
- prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono tutte le seguenti condizioni (c.d. "Condizioni ostative all'applicazione di una sanzione interdittiva"):
  - l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
  - l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di un Modello;
  - l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

La confisca consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede; quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti prezzo o profitto, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (cosiddetta "Confisca per equivalente").

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest'ultima una sola volta, per estratto o per intero, a cura della Cancelleria del Giudice, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dallo stesso Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Azienda viene applicata una sanzione interdittiva.

3.5 Codice Etico di gruppo

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs 231/01 rappresenta un obiettivo del presente Modello. In tale ottica, l'adozione di un Codice Etico di gruppo quale utile strumento di governance costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo

preventivo. Il Codice Etico, infatti, mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti cui possono essere collegate sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

MAMMANA MICHELANGELO S.P.A., in ottemperanza ai criteri di buona governance ed ai dettami del Decreto, ha adottato un Codice Etico nell'ottica di garantire il rispetto di determinati standard di comportamento a cui si rimanda. Tale documento è dotato di regole generali applicabili a tutte le società del costituendo gruppo.

3.6 Il sistema di gestione delle risorse finanziarie

L'art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto dispone che i modelli prevedano "modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati". La disposizione trova la sua ratio nella constatazione che la maggior parte dei reati di cui al Decreto possono essere realizzate tramite le risorse finanziarie delle società (es.: costituzione di fondi extra-contabili per la realizzazione di atti di corruzione).

Le Linee Guida raccomandano l'adozione di meccanismi di procedimentalizzazione delle decisioni che, rendendo documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, impediscano la gestione impropria delle risorse finanziarie dell'ente.

Tali procedure che costituiscono parte integrante del presente Modello e la violazione fraudolenta delle regole in esse previste costituisce motivo per l'applicazione del sistema disciplinare del Modello. Sulle attività sopra richiamate dovrà essere esercitato il controllo da parte di tutte le funzioni coinvolte nei processi di gestione delle risorse finanziarie, in nome del principio di responsabilizzazione delle funzioni stesse, e degli organi/funzioni di controllo di MAMMANA MICHELANGELO S.P.A. e, in particolare ai fini del Decreto, da parte dell'OdV il quale dovrà dare contezza nelle comunicazioni periodiche al CDA.

3.7 Il sistema sanzionatorio

L'effettiva operatività del Modello è garantita da un adeguato sistema sanzionatorio, previsto nell'apposito documento allegato al presente Modello, che censura il mancato rispetto e la violazione delle norme contenute nel Modello stesso e dei suoi elementi costitutivi oltre che la violazione di condotte apparentemente non costituenti illecito ma pur tuttavia potenzialmente idonee ad aumentarne il rischio di verificazione.

Il Sistema sanzionatorio è volto a sanzionare i comportamenti non conformi posti in essere sia da parte dei dipendenti di MAMMANA MICHELANGELO S.P.A. – apicali e non – sia da parte di amministratori e sindaci, nonché da parte di fornitori, collaboratori esterni e consulenti.

4 Organismo di Vigilanza

Il d.lgs. n. 231/2001 all'art. 6 comma 1, lett. b) prevede, tra i presupposti indispensabili per l'esonero della responsabilità conseguente alla commissione dei reati da questo indicati l'istituzione di un Organismo di Vigilanza collegiale composto dal Presidente e due componenti con competenze strutturate rispetto all'oggetto sociale (Avvocato penalista, Dottore commercialista/aziendalista, Ingegnere); l'OdV deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

L'attività di vigilanza sul funzionamento del Modello consiste nella verifica che i protocolli contenuti nel modello siano effettivamente adottati e che quindi lo stesso sia in concreto funzionante.

Tale verifica si attua mediante controlli sulla corretta attività di MAMMANA MICHELANGELO S.P.A., volti ad accertare eventuali comportamenti difformi rispetto a quanto previsto dai detti protocolli e procedure; nel caso siano riscontrati comportamenti non conformi, l'Organismo deve individuare ed indicare al C.d.A. le azioni correttive e, se del caso, proporre l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti del responsabile.

Inoltre, l'attività di "aggiornamento del modello" si concretizza in un'azione propositiva e non già in un intervento diretto di implementazione o modifica, poiché ciò rientra nella competenza esclusiva del C.d.A.

L'organismo di Vigilanza deve invece attuare, sotto questo profilo, un'attività di controllo del permanere nel tempo della capacità del modello di prevenire la commissione di uno dei reati previsti dal D.lgs 231/2001.

In ogni caso, per quanto non previsto, si rinvia all'apposito regolamento OdV facente parte del presente Modello.

4.1 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di soddisfare le funzioni stabilite dalla norma appena richiamata l'Organismo deve soddisfare i seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza: come precisato dalla giurisprudenza ed altresì dalle Linee Guida, la posizione dell'Organismo nell'Ente "deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente" (ivi compreso l'organo dirigente). L'Organismo deve pertanto essere inserito in una posizione gerarchica la più elevata possibile con la previsione di un riporto informativo al massimo Vertice operativo aziendale. Inoltre, al fine di garantirne la necessaria autonomia di iniziativa ed indipendenza, "è indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello". Si precisa che per "compiti operativi" ai fini del presente Modello, si intendono qualsiasi attività che possa ripercuotersi su

aspetti strategici o finanziari della società;

- professionalità: tale requisito si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l'Organismo per poter svolgere l'attività che la norma gli attribuisce. In particolare, i componenti dell'organismo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per compiere l'attività ispettiva, consulenziale di analisi del sistema di controllo e di tipo giuridico, (in particolare nel settore penalistico e societario), come chiaramente specificato nelle Linee Guida. È, infatti, essenziale la conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, del *flow charting* di procedure e processi, delle metodologie per l'individuazione di frodi, del campionamento statistico e della struttura e delle modalità realizzative dei reati;
- continuità di azione: da parte dell'OdV per garantire l'efficace attuazione del Modello organizzativo. Pertanto, quale organo preposto a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello ed a curarne il continuo aggiornamento, e quale organo dotato di specifici poteri di iniziativa e di controllo, l'OdV deve:
  a) essere indipendente ed in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza;
  b) essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
  c) essere dotato di autonomia finanziaria;
  d) essere privo di compiti operativi;
  e) avere continuità d'azione;
  f) avere requisiti di professionalità;
  g) poter usufruire di un canale diretto di comunicazione con il CDA

4.2 Flussi informativi e segnalazioni all'ODV

In ordine al contenuto dei flussi informativi e alle istruzioni formali nell'interscambio di comunicazione tra l'OdV e i singoli uffici, si rimanda ai singoli protocolli operativi che prevedono l'elenco dei flussi standard, ai quali possono aggiungersi specifici flussi comunicativi da inviare in base alla casistica specifica che potrebbe verificarsi in concreto.

Il presente punto costituisce applicazione della lettera d*)* del secondo comma dell'art. 6, in tema di obblighi di informazione nei confronti dell'OdV attraverso un richiamo, per quanto compatibile alle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria. Inoltre, l'obbligo di informazione all'OdV viene strutturato quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato. È da ritenere che l'obbligo di fornire informazioni all'OdV sia rivolto alle funzioni aziendali e riguardi:

a) le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione ai modelli (*report* riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.) secondo

schede predisposte all'interno del presente MOG, che possono rendere idoneo l'interscambio di comunicazione tra gli uffici e l'OdV;

b) le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante, se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento).

"Tali informazioni potranno riguardare, ad esempio:

- *le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;*
- *le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;*
- *i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al decreto 231;*
- *le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al decreto 231;*
- *le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;*
- *gli esiti dei controlli - preventivi e successivi - che sono stati effettuati nel periodo di riferimento, sugli affidamenti a operatori del mercato, a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata;*
- *gli esiti del monitoraggio e del controllo già effettuato nel periodo di riferimento, sulle commesse acquisite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità."*[7]

Con particolare riferimento ai flussi informativi periodici provenienti dal *management*, se prevedono l'obbligo di comunicare gli esiti di controlli già effettuati e non la trasmissione di informazioni o documenti da controllare, tali flussi periodici fanno chiarezza sui diversi ruoli in materia di prevenzione. Infatti, se ben definiti, i flussi informativi precisano che il *management* deve esercitare l'azione di controllo, mentre l'OdV - quale meccanismo di *assurance*- deve valutare i controlli effettuati dal *management.* Peraltro, l'obbligo di riferire gli esiti dei controlli all'OdV, produce un effetto di responsabilizzazione del management operativo. Con riferimento ai flussi informativi tra gli organi di controllo, l'OdV è destinatario di flussi ad evento da parte del Collegio Sindacale (ove esistente), nel caso esso rilevi carenze e violazioni che presentino rilevanza sotto il profilo del Modello Organizzativo 231,nonché di ogni fatto o anomalia riscontrati che rientrino nell'ambito dei

[7] Linee Guida Confindustria 2021

processi valutati come sensibili per la commissione dei reati presupposto; specularmente l'OdV è tenuto a comunicare al Collegio Sindacale e al Revisore, ove esistenti, le carenze eventualmente riscontrate nella valutazione della concreta attuazione del Modello Organizzativo 231, ad esempio nell'ambito delle verifiche sui processi sensibili ai rischi fiscali, su quelli relativi ai rischi di condotte corruttive, alla commissione dei reati societari, di salute e sicurezza sul lavoro, in ambito ambientale. Pur nel rispetto dei rispettivi ruoli nel sistema dei controlli interni, sarebbe poi auspicabile, anche in ottica di superamento della separazione e duplicazione delle verifiche, nonché del rischio di corto circuito informativo, uno scambio di flussi informativi tra funzione internal audit (se presente) e l'OdV sulle risultanze delle rispettive attività di verifica che abbiano una rilevanza comune ai fini 231.

L'Organismo di vigilanza deve altresì ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Va chiarito che le informazioni fornite all'Organismo di vigilanza mirano a consentirgli di migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporgli attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. In altre parole, all'OdV non incombe un obbligo di agire, essendo rimesso alla sua discrezionalità (e responsabilità) di stabilire in quali casi attivarsi. In particolare, l'obbligo di informazione dovrà essere esteso anche ai dipendenti che vengano in possesso di notizie relative alla violazione del modello organizzativo o alla commissione dei reati, in specie all'interno dell'ente, ovvero a "pratiche" previste nel Codice Etico allegato.

Occorre sottolineare che l'obbligo di informare il datore di lavoro di eventuali comportamenti contrari al Modello organizzativo rientra nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli articoli 2104 e 2105 del Codice civile. Di conseguenza, rientrando in tali doveri, il corretto adempimento all'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Inoltre, nel disciplinare un sistema di *reporting* efficace, sarà opportuno garantire la riservatezza a chi segnala le violazioni. Allo stesso tempo, sarà opportuno prevedere misure deterrenti contro ogni informativa impropria, sia in termini di contenuti che di forma.

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza e di verifica sull'efficacia ed effettività del MOGC di MAMMANA MICHELANGELO S.P.A. l'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del "Modello", in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001. Fra queste s'individuano segnalazioni di carattere generale e segnalazioni specifiche.

Segnalazioni a carattere generale

1) Le violazioni, anche potenziali, del Modello;
2) Cambiamenti organizzativi e/o delle procedure aziendali vigenti;
3) L'aggiornamento del sistema delle deleghe e dei poteri di firma;

4) Le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;

5) Gli esiti dei controlli - preventivi e successivi - che sono stati effettuati nel periodo di riferimento, sugli affidamenti a operatori del mercato, a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata;

6) Gli esiti del monitoraggio e del controllo già effettuato nel periodo di riferimento, sulle commesse acquisite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità.

7) La reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei luoghi della Società;

8) I provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto e che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente la Società;

9) Le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni/provvedimenti irrogati in relazione alle violazioni del Modello ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni

10) Le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;

11) Le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al decreto 231;

12) Ogni violazione o presunta violazione delle regole previste dal modello o comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dall'ente.

Ogni protocollo contempla i flussi informativi relativi ai reati in essi stabiliti.

Segnalazioni specifiche

Le *segnalazioni specifiche* sono fornite all'OdV attraverso la compilazione delle schede del flusso informativo.

Le schede sono strumenti per mezzo dei quali il responsabile di un'area aziendale ovvero un suo delegato formalizza e garantisce l'effettività e la tracciabilità dell'attività di controllo da espletarsi nell'esecuzione di un processo sensibile.

Individuato il principio di comportamento da osservare nell'esecuzione dell'operazione sensibile, come rassegnato nella parte speciale del MOGC e nei protocolli di controllo, la scheda d'evidenza consente di formalizzare e portare a conoscenza dell'OdV che, nell'espletamento della ridetta attività, è stata osservata la norma comportamentale prescritta.

La finalità delle informazioni richieste è quella di far sì che la condotta espletata dal soggetto aziendale in un processo a rischio, laddove integri una delle fattispecie di reato rilevanti ai fini del

decreto sarà sottoposta ad una verifica per accertare se sia stata compiuta aggirando fraudolentemente le misure di controllo predisposte.

La condotta così osservata sarà inidonea a coinvolgere la responsabilità della Società consentendo, pertanto, l'operatività dell'esimente di cui all'art. 6 del Decreto.

MAMMANA
MICHELANGELO S.p.A.

Scheda Esemplificativa

SCHEDA DEL FLUSSO INFORMATIVO	
Descrizione	
Reato presupposto D.Lgs 231/01	
Protocollo del MOGC	
Processi interessati e responsabilità dell'invio	
Attività sensibili	
Procedura del SGI	
Tipologia	☐ Modifiche organizzative od altri elementi rilevanti della vita societaria ☐ Provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per reati; notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate ☐ Segnalazioni d'infrazione e violazione del Modello Organizzativo ☐ Eventi sensibili ☐ Report derivanti dal sistema di controllo interno
Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo
Benefici attesi	Evitare il rischio ……
Valore atteso	Indicare il valore target. Definire le azioni in caso di mancato raggiungimento
Modalità di rilevazione	Definire: 1. Dati elementari coinvolti nella misura 2. La modalità di calcolo (se quantitativa)
Frequenza di invio all'OdV	Indicare con quale cadenza si esegue la rilevazione e l'invio del flusso. La rilevazione deve essere coerente con il Protocollo di riferimento
Ulteriori elementi significativi	Ad esempio: 1. Valore economico del flusso (se disponibile) 2. Eventuali correlazioni con altri flussi 3. Varie ed eventuali

5 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di possibili illeciti (Whistleblowing)

Il dipendente che intende segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro può contattare direttamente l'Organismo di Vigilanza e inviare la segnalazione alla casella di posta elettronica o anche in forma cartacea, ciò in aderenza al D. Lgs. 24/2023.

Fermo restando le necessarie garanzie di veridicità dei fatti a tutela del denunciato, le segnalazioni verranno trattate con la necessaria riservatezza e con la cura di mantenere l'anonimato del segnalante.

Al denunciante sono inoltre garantite le forme di tutela della propria privacy previste dalla normativa. Infatti, l'identità dei dipendenti e collaboratori che segnalano episodi di Illegittimità non viene resa nota, fatti salvi i casi in cui ciò è espressamente previsto dalla normativa.

Gli spostamenti ad altre attività di tali dipendenti devono essere adeguatamente motivati e non devono essere connessi, neppure in forma indiretta, alle denunce presentate. I dipendenti che segnalano episodi di fatti illecito o violazioni devono essere tutelati dalla Società rispetto ad ogni forma di mobbing aziendale.

Sono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico.

In particolare, la segnalazione può riguardare azioni e/o omissioni, commesse o tentate:

a) penalmente rilevanti;
b) attuate in violazione del codice etico, del modello organizzativo ex D.lgs. 231/2001 o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
c) suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'Azienda o a terzi;
d) suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'Azienda;
e) suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti o di arrecare un danno all'ambiente;
f) in pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'Azienda.

La segnalazione non deve riguardare doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina dei rapporti di lavoro.

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda, solo se lo stesso voglia indicare le proprie generalità;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno postali in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto oggetto di segnalazione; l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste nel protocollo delle Misure integrative Anticorruzione al Modello Organizzativo di cui al D.lgs.n.231/2001 in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalate, a tutela del denunciato.

La segnalazione suddetta deve essere inviata all'OdV all'indirizzo organismodivigilanza@gruppomammana.it

Inoltre, in aderenza a quanto previsto dal Piano Triennale Anticorruzione, la segnalazione potrà essere inoltrata tramite la piattaforma informatica "**https://ananda.centocinquanta.it/#/whistleblowing?id=03747220832-111**"

Tale servizio è fruibile da parte degli interessati attraverso l'accesso alla voce CONTATTI del sito web https://gruppomammana.it/.

Per le istruzioni operative si rimanda alle pagine 29 e 30 delle Misure integrative in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza allegato al presente MOGC.

Per ultimo, è data la possibilità di inviare la segnalazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'OdV presso MAMMANA MICHELANGELO S.P.A., C.da. San Giovanni, Castel di Lucio con l'indicazione, sulla busta, al posto del *MITTENTE,* ***Riservata Personale***.

L'addetto al Protocollo, senza aprire il plico, dovrà inoltrare la raccomandata direttamente all'OdV.

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'Organismo di Vigilanza che vi provvede nel rispetto dei principi d'imparzialità e riservatezza, compiendo ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, l'Organismo di Vigilanza, in relazione alla natura della violazione, provvederà a comunicare l'esito al CDA affinché provveda all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza ed in caso di mancati provvedimenti può prevedere l'ipotesi di coinvolgere le autorità competenti.

Scheda esemplificativa di segnalazione di condotte illecite

SCHEDA PER LA
SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE
(c.d. *whistleblower)*

I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito di cui sono venuti a conoscenza debbono utilizzare questo modello.
Si rammenta che l'ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare, la legge prevede che:

- MAMMANA MICHELANGELO S.P.A. ha l'obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante;
- l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare (anche attraverso il sindacato) all'Ispettorato della funzione pubblica i fatti di discriminazione.

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il P.N.A.

NOME E COGNOME DEL SEGNALANTE	
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE	
SEDE DI SERVIZIO	
TEL/CELL facoltativo	
E-MAIL facoltativo	
DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO	gg/mm/aaaa
LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:	☐ UFFICIO; (indicare denominazione e indirizzo della struttura) ☐ ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO; (indicare luogo ed indirizzo)

RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SIANO:	☐ penalmente rilevanti; ☐attuate in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; ☐ suscettibili ad arrecare un pregiudizio patrimoniale *a* MAMMANA MICHELANGELO S.P.A. ☐ suscettibili ad arrecare un pregiudizio all'immagine di MAMMANA MICHELANGELO S.P.A. ☐ altro(specificare)
DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO)	
AUTORE/I DEL FATTO	1. …… 2. …… 3. ……
ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO	1. …… 2. …… 3. ……
EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE	1. …… 2. …… 3. ……
OGNI ALTRA INFORMAZIONE A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE	1. …… 2. …… 3. ……

LUOGO, DATA (FIRMA)

6 Principi di controllo

Nell'ambito di ciascuna attività a rischio individuata, MAMMANA MICHLANGELO S.P.A. ha predisposto specifici protocolli al cui interno vengono riportate singole istruzioni operative approvati dagli uffici volte ad individuare le regole operative per la prevenzione dei reati ed i sistemi di monitoraggio presenti in azienda.

Il grado di controllo che MAMMANA MICHLANGELO S.P.A. deciderà di attuare per ciascuna attività a rischio è in funzione, oltre che di una valutazione in termini di costi-benefici, della soglia di rischio ritenuta accettabile dal management di MAMMANA MICHLANGELO S.P.A. per quella determinata attività.

I principi di controllo che dovranno essere assicurati in tutte le attività a rischio emerse dalla mappatura sono i seguenti:

- Garantire integrità ed etica nello svolgimento dell'attività, tramite la previsione di opportune regole di comportamento volte a disciplinare ogni specifica attività considerata a rischio (es.: rapporti con la P.A.);
- Definire formalmente i compiti, le responsabilità di ciascuna funzione aziendale coinvolta nelle attività a rischio;
- Attribuire le responsabilità decisionali in modo commisurato al grado di responsabilità ed autorità conferito;
- Definire, assegnare e comunicare correttamente i poteri autorizzativi e di firma, provvedendo, quando richiesto, ad una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri discrezionali illimitati;
- Garantire il principio di separazione dei ruoli nella gestione dei processi, provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo e, in particolare, quella dell'autorizzazione, dell'esecuzione e del controllo (c.d. funzione della segregazione dei ruoli);
- Regolamentare l'attività a rischio, ad esempio tramite apposite procedure, prevedendo gli opportuni punti di controllo (verifiche, riconciliazioni, quadrature, flussi informativi, ecc.);
- Assicurare la verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruità di ogni operazione o transazione. A tal fine, deve essere garantita la tracciabilità dell'attività attraverso un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli. È opportuno, dunque, che per ogni operazione si possa facilmente individuare chi ha autorizzato l'operazione, chi l'abbia materialmente effettuata, chi abbia provveduto alla sua registrazione e chi abbia effettuato un controllo sulla stessa. La tracciabilità delle operazioni è assicurata con un livello maggiore di certezza dall'utilizzo di sistemi informatici in grado di gestire l'operazione consentendo il rispetto dei requisiti sopra descritti;

- Assicurare la documentabilità dei controlli effettuati. A tal fine le procedure con cui vengono attuati i controlli devono garantire la possibilità di ripercorrere le attività di controllo effettuate, in modo tale da consentire la valutazione circa la coerenza delle metodologie adottate (self assessment, indagini a campione, ecc.), e la correttezza dei risultati emersi (es.: report degli audit);
- Garantire la presenza di appositi meccanismi di reporting che consentano la sistematica rendicontazione da parte del personale chiamato ad effettuare l'attività a rischio (report scritti, relazioni, ecc.);
- Prevedere momenti di controllo e monitoraggio sulla correttezza dell'attività svolta dalle singole funzioni nell'ambito del processo considerato (rispetto delle regole, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, ecc.).

I precetti sopra descritti devono essere rispettati, oltre che nei processi individuati come sensibili nella mappatura allegata al presente Modello, in tutti i processi aziendali.

7 Analisi dei rischi dell'ODV

In conformità a quanto previsto dal Modello, l'OdV effettua audit periodici ai responsabili dei processi allorquando si riterrà necessario. L'audit prevede la raccolta delle informazioni relative alle attività in corso ed a quelle previste, verifica se le attività oggetto dei processi aziendali possano determinare potenziali comportamenti a rischio dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 ed in caso affermativo, verifica che esistano presidi e se gli stessi siano adeguati.

Il flusso informativo, dipendente dai risultati dell'Analisi dei Rischi è determinato in via generale nel presente Modello e, attraverso un'analitica elencazione, all'interno dei protocolli operativi.

L'OdV verifica, inoltre, che le procedure operative derivanti dal Modello siano conosciute e rispettate.

7.1 Reporting

L'OdV invia al CDA due relazioni annuali:

- La prima all'inizio dell'esercizio sociale, riferirà sull'attività dell'OdV durante il precedente anno, evidenziando le eventuali integrazioni al Modello che ritiene si siano rese indispensabili alla luce delle verifiche effettuate, delle variazioni organizzative o delle modifiche di legge.
- La seconda relazione, da svolgersi a metà esercizio, servirà per relazionare sull'andamento delle attività.

L'OdV deve in ogni caso riferire, a seguito di specifica richiesta, al CDA ed al Collegio Sindacale (se presente).

7.2 Segnalazioni ufficiose

Le segnalazioni dovranno avere forma scritta e potranno anche essere anonime.

In ogni caso l'OdV deve agire in modo da garantire la riservatezza del segnalante (fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dei soggetti accusati erroneamente o in mala fede) e da proteggerlo contro qualsiasi forma di ritorsione.

In riferimento alle segnalazioni pervenute, l'OdV valuterà le azioni da intraprendere, anche tramite contraddittorio (pur nel rispetto della già ricordata riservatezza) esplicitando per iscritto le proprie decisioni.

7.3 Segnalazioni ufficiali

Fatti salvi i flussi di informazioni previsti dal Modello di organizzazione, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le notizie relative a:

- Provvedimenti o notizie di reato provenienti da pubbliche autorità relative allo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati-presupposto previsti dal D.lgs.231/2001;
- Richieste di assistenza legale da parte di dipendenti relativamente ad un procedimento giudiziario per i reati-presupposto previsti dal D. Lgs.231/2001;
- Rapporti interni dai quali emergano criticità rispetto all'osservanza del modello;
- I procedimenti disciplinari avviati dal dirigente o dal direttore relativi alla violazione di quanto previsto dal Modello e dal Codice Etico.

Deve essere prevista la conservazione di tutti i documenti relativi all'attività dell'OdV per un periodo di almeno dieci anni e con la creazione di un protocollo dei documenti in entrata ed in uscita.

7.4 Rappresentanza dell'ente, costituzione in giudizio e nomina del difensore ai sensi dell'art. 39 del D lgs. 231/01

Il presente capitolo recepisce quanto stabilito dalla Corte di cassazione (Cass. Pen., sez. III, 22 settembre 2022, n. 35387) in relazione al caso in cui il legale rappresentante di Mammana Michelangelo S.p.A. risulti indagato e/o Imputato per il reato-presupposto dell'illecito amministrativo contestato contestualmente alla Mammana Michelangelo S.p.A.. A tal riguardo l'art. 39 prevede che l'ente venga rappresentato dal proprio rappresentante legale a condizione che questi non sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo. In tal ultimo caso il rappresentante legale risulta incompatibile con la rappresentanza dell'ente con la conseguenza che anche la successiva nomina del difensore di fiducia e procuratore speciale della società diviene inefficace se attuata da parte dell'amministratore incompatibile. Si tratta quindi di un vero e proprio divieto di rappresentanza che pone una serie di problematiche, a livello aziendale, in relazione al soggetto che dovrà acquisire principalmente la rappresentanza e successivamente il potere di nomina del legale di fiducia. Tale circostanza appare maggiormente sensibile nel contesto di Mammana Michelangelo S.P.A. in quanto, essendo quest'ultima dotata di un MOGC, in caso di contestazione a carico dei soggetti apicali della Società, la stessa ha l'onere processuale, stabilito dall'art. 6 D. Lgs. 231/01, di

dimostrare le eventuali condotte poste dai citati soggetti in violazione delle regole del MOGC attraverso una elusione dello stesso. Al fine di rendere idoneo ed adeguato il MOGC anche in sede processuale nel presente capitolo si prevedono ex ante diverse soluzioni tracciate dalla Giurisprudenza e che devono essere seguite senza alcuna. deroga da parte di tutti gi esponenti aziendali. Dunque, in alternativa al rappresentante indagato Mammana Michelangelo S.P.A. dovrà procedere attraverso tre scelte per l'individuazione del rappresentante e della successiva nomina del legale di fiducia:

A) **La nomina di un nuovo legale rappresentante in sostituzione del primo,** che potrà avvenire a seguito di dimissione di quest'ultimo o della revoca da parte dell'assemblea dei soci.
B) **La designazione da parte dell'assemblea dei soci di un rappresentante ad hoc** limitatamente alla gestione dello specifico procedimento penale.
C) **La nomina da parte dell'assemblea dei soci di un secondo amministratore con poteri disgiunti o anche di un amministratore delegato** che possa affiancare quello indagato/incompatibile per compiere validamente gli atti necessari.

In ogni caso **sarebbe anche auspicabile una delega aziendale specifica in favore di un soggetto diverso dal legale rappresentante in caso di incompatibilità, da prevedersi all'interno del sistema di deleghe societarie**. Tuttavia, in tutti gli atti precedentemente citati la nomina dovrà distinguere il potere di rappresentanza in giudizio dell'ente rispetto al diverso e consequenziale potere di nomina del difensore di fiducia, con la conseguenza che la decisione societaria dovrà in primis stabilire la persona cui va attribuita la rappresentanza in giudizio dell'ente e, poi, il conferimento del potere di nomina del legale in difesa dell'ente che potrà essere scelto discrezionalmente dal nuovo rappresentante purché in una persona fisica diversa dal legale individuato dal rappresentante indagato. Infine, l'eventuale violazione dell'art. 39 D. Lgs. 231/01 comporta l'inefficacia degli atti compiuti dalla difesa con conseguenziale invalidità delle attività compiute in difesa dell'ente. A tal riguardo, in caso di avviso di garanzia o di conoscenza di un procedimento penale a proprio carico il legale rappresentante dovrà informare il Security Manager e l'assemblea dei soci.

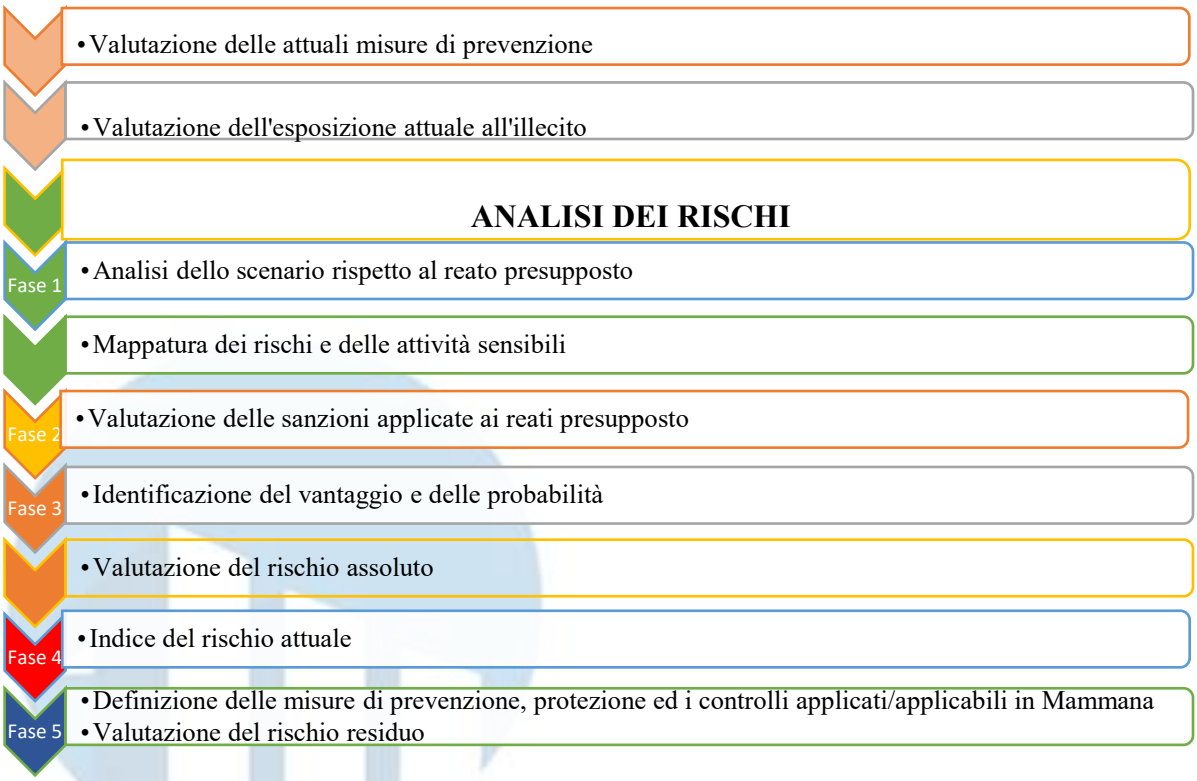
8 Metodologia di analisi dei rischi

8.1 Criteri per la rilevazione del rischio

La valutazione dei rischi è stata elaborata definendo preliminarmente un criterio specifico, di seguito esposto, in modo da realizzare una procedura di lavoro utilizzabile da MAMMANA MICHELANGELO S.P.A., dall'Organismo di Vigilanza e da tutte le altre funzioni aziendali per l'individuazione dei rischi previsti dal DLgs. 231/2001.

Il criterio procedurale prevede astrattamente l'identificazione del rischio, inteso come proprietà intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale risvolto in uno dei reati ascrivibili dal sistema. La previsione della probabilità del raggiungimento del livello potenziale di danno permette di definire i rischi presenti in azienda.

Il processo viene di seguito schematizzato:



8.2 Mappatura dei rischi

La mappatura dei rischi è un'attività prevista dall'art. 6, comma 2, lett. a), del Decreto, il quale dispone che il Modello preveda un meccanismo volto ad "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati". L'individuazione di tali ambiti implica una valutazione dettagliata di tutti i processi aziendali volta a verificarne l'astratta configurabilità delle fattispecie di reato previste dal Decreto e l'idoneità degli elementi di controllo esistenti a prevenirne la commissione.

Di tale analisi si tiene conto nell'Allegato 1 "Matrici di Mappatura dei reati e delle attività sensibili" che individua le attività sensibili, le responsabilità e la tipologia di illecito previsto dal D.lgs. 231/2001. È importante sottolineare che è stata effettuata per tutte le attività "sensibili l'analisi dei possibili ed eventuali concorsi di persone nel reato", che prevedono processi in cui siano coinvolti più soggetti/funzioni aziendali o soggetti terzi di cui la Società si avvale nell'esercizio delle attività stesse.

Con riferimento all'individuazione delle attività sensibili, va rilevato che:

- Pur avendo considerato nella mappatura i singoli reati nella sola forma consumata, la MAMMANA MICHELANGELO S.P.A. può essere ritenuto responsabile ex art. 26 D.Lgs.

231/2001 anche in tutti i casi in cui il delitto risulti soltanto tentato a norma dell'art. 56 c.p. In questo caso, infatti, è prevista solo un'attenuazione di pena a favore della MAMMANA MICHELANGELO S.P.A. ovvero l'esonero della responsabilità qualora l'ente volontariamente effettui delle azioni tese ad evitare la commissione del reato.

- All'interno della mappa vi siano potenziali reati che possano concorrere all'accadimento di un unico evento criminoso: per motivi prudenziali, sono state prese in considerazione anche quelle attività astrattamente riferibili a due o più norme incriminatrici previste dall'ordinamento penale.
- Il grado di responsabilità del soggetto rispetto al reato che si consuma. Si precisa che sono state indicate le responsabilità dirette e indirette.

La mappatura delle aree a rischio costituisce il presupposto fondamentale del presente Modello determinandone l'ambito di efficacia e di operatività di tutti i suoi elementi costitutivi.

8.3 Metodologia di valutazione

Alla mappatura segue la valutazione dell'impatto/probabilità di ciascuna fattispecie di reato. L'approccio adottato nella presente metodologia integra aspetti qualitativi (che basano, cioè, la loro efficacia sostanzialmente su un processo di valutazione soggettivo pur essendo lo stesso effettuato secondo dei criteri oggettivi e definiti preliminarmente) con aspetti quantitativi in modo da poter rendere il più possibile la valutazione indipendente, oggettiva, misurabile e ripetibile.

La metodologia utilizzata è stata suddivisa in più fasi:

- Individuazione delle attività sensibili attraverso la mappatura descritta in precedenza;
- Individuazione delle funzioni aziendali che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero essere coinvolte nelle attività "a rischio reato";
- Specificazione delle fattispecie di reato astrattamente ipotizzate con individuazione delle possibili situazioni che possono comportate la commissione di un reato da parte dei soggetti coinvolti nelle attività a rischio reato;
- Studio della situazione iniziale della MAMMANA MICHELANGELO S.P.A. attraverso delle interviste dirette con tutto il personale coinvolto nelle aree sottoposte a reato;
- Valutazione del Rischio/esposizione per ognuno dei reati e per ognuna delle figure coinvolte secondo la metodologia indicata successivamente tenendo conto della correlazione Attività/rischio-reato;
- Individuazione delle azioni di controllo a riduzione del rischio adottate dall'organizzazione per monitorare le situazioni "sensibili";
- Valutazione del rischio in seguito alle azioni di controllo e verifica che tutti i rischi aziendali sono stati riportati sotto un livello di "accettabilità" preliminarmente definito e descritto di

seguito. In caso di presenza di rischi non accettabili si deve ricorrere a piani di adeguamento tali da ridurre il rischio residuo e riportarlo ad "accettabile".

È evidente come la metodologia utilizzata abbia distinto i rischi presenti in azienda in **rischio assoluto, rischio attuale e rischio residuo**:

- **Il rischio assoluto** è quello che esiste di per sé effettuando una certa attività, senza tener conto del fatto che possono esistere strumenti e protocolli di prevenzione o regolamentazione all'interno della MAMMANA MICHELANGELO S.P.A. tali da attenuare lo stesso. Il rischio assoluto risulta determinato direttamente dalla forza delle sanzioni pecuniarie e di interdizione applicabili all'azienda in caso di accadimento di un evento criminoso previsto dal D.Lgs 231/2001 correlato alla probabilità di reato intesa come il grado di vantaggio che l'azienda trae in seguito all'eventuale commissione del reato;
- **Il rischio attuale** è, invece, il rischio presente in azienda al momento dell'analisi dei rischi calcolato attraverso la correlazione del rischio assoluto con l'attuale esposizione al reato (intesa come la possibilità di commissione del reato rispetto al livello di controlli preventivi già attuati all'interno dell'Organizzazione);
- Il **rischio residuo** è, invece, il rischio, che risulta dalla riduzione del rischio attuale attraverso l'applicazione degli strumenti di prevenzione e controllo adottati dall'Organizzazione in seguito alla valutazione dei rischi.

Il metodo prevede le seguenti fasi di analisi:

1. Identificazione delle attività a rischio reato/identificazione delle attività riferibili al vertice aziendale e calcolo della magnitudo dei singoli reati sulla base delle sanzioni pecuniarie e amministrative;
2. Individuazione delle modalità di commissione dei reati e delle responsabilità in azienda;
3. Valutazione dell'evento probabilistico determinato dal vantaggio scaturente dal potenziale reato e dal grado di difficoltà di configurare un reato presupposto come reato che arreca un vantaggio all'Organizzazione;
4. Calcolo del Rischio assoluto inteso come la correlazione delle sanzioni con il vantaggio;
5. Calcolo dell'esposizione del soggetto alla possibile commissione del reato secondo tre criteri di giudizio:
   a) Presenza di procedure e norme di comportamento etico che siano preventivi rispetto alla commissione del reato;
   b) Tracciabilità delle attività collegate ai reati e presenza di un sistema informativo in azienda;
   c) Controlli automatici e manuali presenti in azienda ed audit sulle attività.
6. Combinazione del rischio assoluto con l'attuale esposizione per ogni singola fattispecie di reato

con individuazione di un rating di rischio attuale;

7. Indicazione dei controlli e dei protocolli da adottare dall'azienda in prevenzione dei singoli reati a riduzione del rischio attuale;
8. Rating del rischio residuo per valutare l'accettabilità o meno dello stesso;
9. Individuazione di azioni correttive tali da ridurre i rischi non accettabili sotto la soglia di accettabilità.

8.4 Valutazione del rischio

Il rischio è definito come il prodotto scalare tra il valore atteso dei danni causati dal reato presupposto in termini di sanzioni irrogate alla MAMMANA MICHELANGELO S.P.A. e la probabilità che tale evento si realizzi. In particolare, nel nostro sistema il rischio è calcolato con la seguente formula:

R = M X P

Dove:

R è il rischio associato al reato presupposto

M è la Magnitudo che esprime l'entità del danno atteso che si verrebbe a produrre nel caso in cui accade un reato presupposto in termini di eventuali sanzioni pecuniarie, interdittive

P: è intesa la probabilità di accadimento del rischio. In un primo momento nella valutazione del rischio assoluto è inteso come il grado di vantaggio per la banca (condizione necessaria per l'applicazione del D.Lgs. 231/2001 in azienda). In un secondo momento è inteso come l'indice di esposizione al singolo reato. Tale valore è calcolato sulla base del livello della prevenzione presente al momento dell'Analisi dei Rischi.

8.5 Determinazione della magnitudo

La magnitudo è stata calcolata determinando il peso che l'eventuale evento criminoso con eventuale responsabilità amministrativa può avere in termini sanzionatori sull'Organizzazione. La Magnitudo va calcolata come l'impatto generato da un evento inatteso sul soggetto che effettua l'analisi dei rischi in termini di valore economico (sanzione pecuniaria) e organizzativo (interdizioni).

Il valore delle sanzioni pecuniarie ed interdittive rappresenterà uno degli elementi di valutazione del rischio assoluto.

Prima di iniziare a descrivere in che modo si calcola il rischio assoluto ed in particolare come si associa un valore numerico alle sanzioni pecuniarie e/o interdittive va precisato che tutti i reati sono stati associati ad Aree di Reato individuabili con le Categorie previste dallo stesso D.lgs. 231/2001 agli artt. 24-26.

Per valutare gli impatti dei reati si è utilizzato un criterio di proporzionalità oggettivo che valuta come più gravi quei reati che il legislatore punisce con pene più pesanti. In definitiva nella valutazione di impatto si è adottato come elemento discriminante la misura della gravità della pena che è possibile comminare ad ogni singolo reato.

L'impatto della sanzione pecuniaria viene calcolato sulla base delle quote, variabili da un minimo di 130 ad un massimo di 1000, assegnate dal Dlgs 231/2001 alla fattispecie di reato.
Il Valore da attribuire all'impatto della sanzione pecuniaria quindi potrà assumere un valore compreso tra 1 e 4:

SANZIONE PECUNIARIA			
Valore Minimo	**130**	**Valore Massimo**	**1000**
Valore Incrementale		**218**	
Quota Minima	**Quota Massima**	**Giudizio**	**Valore**
130	**347**	**Bassa**	**1**
348	**565**	**Media**	**2**
566	**783**	**Alta**	**3**
784	**≥ 1000 e altro**	**Altissima**	**4**

L'impatto della sanzione interdittiva viene calcolato sulla base della possibilità delle sanzioni interdittive che possono essere associate ad ogni reato anche in modo combinato tra di loro. Le sanzioni possibili applicabili sull'Organizzazioni sono di cinque tipi:

SANZIONI INTERDITTIVE	
E	Divieto di pubblicizzare beni o servizi
D	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
C	Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio
B	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
A	Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ex art. 16, comma 3

Vediamo ora le possibili sanzioni previste nel modello e il valore dell'impatto della sanzione che, come per la sanzione pecuniaria, potrà assumere un valore compreso tra 1 e 4:

Possibili Sanzioni Interdittive	Giudizio	Valore
Nessuna	Nessuna	1
CDE	Media	2
BCDE	Grave	3
BE	Grave	3
ABCDE	Gravissima	4
ABE	Gravissima	4
ABCD	Gravissima	4

Ecco ora il dettaglio di tutti i reati con le sanzioni previste dal Dlgs 231/2001 rapportato al valore attribuibile alle stesse sulla base dei valori sopra espressi:

AREA REATO "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico"							
Riferimento D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
ART. 24 D.Lgs. n.231/2001	Art. 316-bis del codice penale (Malversazione a danno dello Stato)	500	CDE	2	Media	2	Media
	Art. 316-ter del codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)	500	CDE	2	Media	2	Media
	Art. 353 del codice penale (Turbata libertà degli incati)	500	CDE	2	Media	2	Media
	Art. 353 bis del codice penale (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)	500	CDE	2	Media	2	Media
	Art. 640 comma 2, n. 1 del codice penale (Truffa)	500	CDE	2	Media	2	Media
	Art. 640-bis del codice penale (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)	500	CDE	2	Media	2	Media
	Art. 640-ter del codice penale (Frode informatica)	500	CDE	2	Media	2	Media
	Articolo 356 (Frode nelle pubbliche forniture)	500	CDE	2	Media	2	Media
	Articolo 2 Legge 898 del 1986 (Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale)	500	CDE	2	Media	2	Media

AREA REATO "Delitti informatici e trattamento illecito di dati"							
Riferimento D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
ART. 24 bis D.Lgs. n.231/2001	Art. 635-bis. – (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici).	700	ABE	3	Alta	4	Gravissima
	Art. 635-ter. – (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità).	700	ABE	3	Alta	4	Gravissima
	Art. 635-quater. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)	700	ABE	3	Alta	4	Gravissima
	Art. 635 quarter 1 c.p. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispsoitivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	400	BE	2	Media	3	Grave
	Art. 635-quinquies. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità).	700	ABE	3	Alta	4	Gravissima
	Art. 640-quinquies. – (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica).	400	CDE	2	Media	2	Media
	Art. 491 - Bis c.p. Documenti informatici	400	CDE	2	Media	2	Media
	Art. 615-ter - (Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico)	700	ABE	3	Alta	4	Gravissima
	Art.615-quater. - (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici).	400	BE	2	Media	3	Grave
	Art. 617-quater – (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)	700	ABE	3	Alta	4	Gravissima
	Art. 617-quinquies – (Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)	700	ABE	3	Alta	4	Gravissima
	Art. 629 comma 3 c.p. (Estorsione)	800	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima

AREA REATO "Delitti di Criminalità Organizzata"							
Riferimento D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
ART. 24 ter D.Lgs. n.231/2001	Art. 416 del codice penale (Associazione per delinquere) (tranne il VI comma)	800	ABCDE	3	Alta	4	Gravissima
	Art. 416 bis del codice penale (Associazione di tipo mafioso)	1000	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art.416 ter codice penale (Scambio elettorale politico-mafioso)	1000	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima

AREA REATO "Delitti di Criminalità Organizzata"							
Riferiment o D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
	Art.630 codice penale (sequestro a scopo di rapina o estorsione)	1000	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 416 comma VI del codice penale (Associazione per delinquere)	1000	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 74 del Testo unico sulla droga (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)	1000	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 407 comma 2 lett. a) codice di procedura penale (delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cession, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da Guerra o tipo guerra o parti di esse)	800	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima

AREA REATO " Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione"							
Riferiment o D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
ART. 25 D.Lgs. n.231/2001	Art. 314 c.p. Peculato (qualora il fatto offenda interessi finanziari UE)	200	ABCDE	1	Bassa	4	Gravissima
	Art. 314-bis c.p. Indebita destinazione di denaro o cose mobili (qualora il fatto offenda interessi finanziari UE)	200	ABCDE	1	Bassa	4	Gravissima
	Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui	200	ABCDE	1	Bassa	4	Gravissima
	Artt. 318, 321 e 322, commi 1 e 3 cp "Corruzione, Istigazione alla corruzione e pene per il corruttore"	200	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna
	Artt. 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4 cp "Corruzione per Atti contrari al dovere d'ufficio, istigazione alla corruzione e pene per il corruttore"	600	ABCDE	1	Bassa	4	Gravissima
	Artt. 319 c.p. "Corruzione per Atti contrari al dovere d'ufficio" 319 bis "Circostanze Aggravanti"	800	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Artt 317 "Concussione", "Corruzione per atti contrari al dovere d'Ufficio " quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, "Corruzione in atti giudiziari se da tale evento è derivata un'ingiusta reclusione altrui" (319-ter, comma 2),"Induzione Indebita a dare o promettere utilità" (319-quater)	800	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 346-bis "Traffico di Influenze Illecite"	200	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna

AREA REATO "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento"

Riferiment o D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
ART. 25 bis D.Lgs. n.231/2001	Art. 453 del codice penale (Falsificazione di monete spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)	800	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 454 del codice penale (Alterazione di monete)	500	ABCDE	2	Media	4	Gravissima
	Art. 455 del codice penale (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)	400	ABCDE	1	Bassa	4	Gravissima
	Art. 457 del codice penale (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)	200	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna
	Art. 459 del codice penale (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati) in rel. art. 453 c.p.	533	ABCDE	2	Media	4	Gravissima
	Art. 459 del codice penale (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati) in rel. art. 455 c.p.	267	ABCDE	1	Bassa	4	Gravissima
	Art. 459 del codice penale (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati) in rel. art. 457 c.p.	133	ABCDE	1	Bassa	4	Gravissima
	Art. 460 del codice penale (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)	500	ABCDE	2	Media	4	Gravissima
	Art. 461 del codice penale (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)	500	ABCDE	2	Media	4	Gravissima
	Art. 464 c 2 del codice penale (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)	200	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna
	Art. 464 c 1 del codice penale (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)	300	Nessuno	1	Bassa	1	Nessuna
	Art. 473 del codice penale (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni)	500	ABCDE	2	Media	4	Gravissima
	Art. 474 del codice penale (Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi)	500	ABCDE	2	Media	4	Gravissima

AREA REATO "Delitti contro l'industria e il commercio"							
Riferimento D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
ART. 25 bis 1 D.Lgs. n.231/2001	Art. 513 del codice penale (Turbata libertà dell'industria o del commercio)	500	Nessuna	2	Media	1	Nessuna
	Art. 513 bis del codice penale (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)	800	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 514 del codice penale (Frodi contro le industrie nazionali)	800	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 515 del codice penale (Frodi nell'esercizio del commercio)	500	Nessuna	2	Media	1	Nessuna
	Art. 516 del codice penale (Vendita di sostanza alimentari non genuine come genuine)	500	Nessuna	2	Media	1	Nessuna
	Art. 517 del codice penale (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)	500	Nessuna	2	Media	1	Nessuna
	Art. 517 ter del codice penale (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)	500	Nessuna	2	Media	1	Nessuna
	Art. 517 quater del codice penale (Contraffazione di indicazione geografiche)	500	Nessuna	2	Media	1	Nessuna

AREA REATO "Reati societari"							
Riferimento D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
ART. 25 ter D.Lgs. n.231/2001	Art. 2621 del codice civile (False comunicazioni sociali)	400	Nessuna	2	Media	1	Nessuna
	Art. 2621-bis del codice civile (False comunicazioni sociali, Fatti di lieve entità)	200	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna
	Art. 2622 del codice civile (False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori)	600	Nessuna	3	Alta	1	Nessuna
	Art. 2625 del codice civile (Impedito controllo)	360	Nessuna	2	Media	1	Nessuna
	Art. 2626 del codice civile (Indebita restituzione dei conferimenti)	360	Nessuna	2	Media	1	Nessuna
	Art. 2627 del codice civile (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)	260	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna
	Art. 2628 del codice civile (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)	360	Nessuna	2	Media	1	Nessuna
	Art. 2629 del codice civile (Operazioni in pregiudizio dei creditori)	660	Nessuna	3	Alta	1	Nessuna
	Art. 2629 bis del codice civile (Omessa comunicazione del conflitto di interessi)	1000	Nessuna	4	Altissima	1	Nessuna
	Art. 2632 del codice civile (Formazione fittizia del capitale)	360	Nessuna	2	Media	1	Nessuna

AREA REATO "Reati societari"							
Riferimento D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
	Art. 2633 del codice civile (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)	660	Nessuna	3	Alta	1	Nessuna
	Art. 2636 del codice civile (Illecita influenza sull'Assemblea)	660	Nessuna	3	Alta	1	Nessuna
	Art. 2637 del codice civile (Aggiotaggio)	1000	Nessuna	4	Altissima	1	Nessuna
	Art .2635 del Codice Civile (Delitto di corruzione tra privati)	600	ABCDE	3	Alta	4	Gravissima
	Art .2635 bis del Codice Civile (Istigazione alla corruzione tra privati)	400	ABCDE	2	Media	4	Gravissima
	Art. 2638 del codice civile (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza)	400	Nessuna	4	Altissima	1	Nessuna

AREA REATO "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" e "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminile"							
Riferimento D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
ART. 25 quater e quater-1 D.Lgs. n.231/2001	Art. 270-bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.	700	ABCDE	3	Alta	4	Gravissima
	Artt. 270 bis. 1, 270- ter, 270-quarter, 270-quarter.1, 270-quinquies, 270- quinquies 1, 270-quinquies .2, art. 270-sexies, 280, 280-bis, 280-ter, 289-bis, 302(Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni)	1000	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 583-bis. del codice penale - (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminile)	700	ABCDE	3	Alta	4	Gravissima

AREA REATO "Delitti contro la personalità individuale"							
Riferimento D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
ART. 25 quinquies D.Lgs. n.231/2001	Artt. 600, 601 e 602 c.p. "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù", "Tratta di Persone", "Acquisto o alienazione di schiavi"	1000	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies	800	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima

AREA REATO "Delitti contro la personalità individuale"							
Riferimento D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
	600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies	700	ABCDE	3	Alta	4	Gravissima
	Art. 603 bis Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	1000	ABDCE	4	Altissima	4	Gravissima

AREA REATO "Abuso di Mercato"							
Riferimento D.Lgs 231/2001	Reato	Sazione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
ART. 25-sexies D.Lgs. n.231/2001	Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 Abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato	1000	Nessuna	4	Altissima	1	Nessuna

AREA REATO "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro"							
Riferimento D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
ART. 25-septies D.Lgs. n.231/2001	Art. 589 c.p. (Omicidio colposo) commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123	1000	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	500	ABCDE	2	Media	4	Gravissima
	Art.590 terzo comma c.p. (Lesioni colpose)	250	ABCDE	1	Bassa	4	Gravissima

AREA REATO "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio"							
Riferimento D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
ART. 25-octies D.Lgs. n.231/2001	Art. 648 c.p., "Ricettazione"	1000	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 648-bis "Riciclaggio di denaro o utilità di provenienza illecita"	1000	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 648 ter-c.p. "Impiego di denaro o utilità di provenienza illecita"	1000	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 648-ter.1 C.p.- "Autoriciclaggio"	1000	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima

AREA REATO " Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti "							
Riferimento D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
ART. 25-Octies.1 D.Lgs. n.231/2001	Art. 493-ter c.p (Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti)	800	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 493-quater c.p (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti)	500	ABCDE	2	Media	4	Gravissima
	Art.640-ter (Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale)	500	ABCDE	2	Media	4	Gravissima
	Altri delitti contro la fede pubblica, il patrimonio avente ad oggetto strumenti di pagamento diverso dai contanti, pena della reclusione inferiore a 10 anni.	500	ABCDE	2	Media	4	Gravissima
	Altri delitti contro la fede pubblica, il patrimonio avente ad oggetto strumenti di pagamento diverso dai contanti, pena della reclusione superiore a 10 anni	800	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 512 bis (Trasferimento di valori)	600	ABCDE	3	Alta	4	Gravissima

AREA REATO " Violazione di misure restrittive dell'UE"							
Riferimento D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
ART. 25-Octies.2 D.Lgs. n.231/2001	Art. 275-bis c.p.Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea	1% al 5%	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 275-ter c.p.Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva UE	0,5% al 1%	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 275-quater c.p. Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività	1% al 5%	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 275-quinquies c.p. – Violazione colposa delle misure restrittive UE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Art. 275-sexies c.p.Circostanze aggravanti	/	/	/	/	/	/
	Art. 275-septies c.p. Circostanze attenuanti	/	/	/	/	/	/

AREA REATO "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"							
Riferimento D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
ART. 25-novies D.Lgs. n.231/2001	Art. 171 comma 1 lett. a)-bis e co.3 (Violazione dei Diritti d'Autore mediante duplicazione di programmi), Art. 171 -bis (Violazione dei Diritti d'Autore mediante duplicazione di programmi), Art. 171 Ter Violazione dei Diritti d'Autore di opere d'arte o affini, Att. 171- septies,Art. 171-octies L. 633/41. Violazione dei diritti di autore in merito a apparati alla decodificazione di trasmissioni	500	ABCDE	2	Media	4	Gravissima

Area "Reati Transnazionali"							
Riferiment o D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
Legge 146/2006	Art. 416 del codice penale (Associazione per delinquere)	1000	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 416 bis del codice penale (Associazione di tipo mafioso)	1000	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 291 quater D.P.R. n. 43/73 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	1000	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 74 del D.P.R. 309/90. (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)	1000	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Articolo 12 c. 3, 3 bis, 3 ter, 5 D.lgs. 286/98 e successive modifiche (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)	1000	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 11 D.l. 105/2019: Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica	400	Nessuna	2	Media	1	Nessuna

AREA REATO "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"							
Riferiment o D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
ART. 25-decies D.Lgs. n.231/2001	Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	500	Nessuna	2	Media	1	Nessuna

AREA "Reati in materia di tutela ambientale"							
Riferimento D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
ART. 25-undecies	Art. 452 bis (Inquinamento Ambientale)	600	ABCDE	3	Alta	4	Gravissima

AREA "Reati in materia di tutela ambientale"							
Riferimento D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
D.Lgs. n.231/2001	Art. 452 quater (Disastro Ambientale)	800	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 452 quinquies (Delitti colposi contro l'ambiente	500	Nessuna	2	Media	1	Nessuna
	Art. 452 septies c.p. (Impedito controllo)	250	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna
	Art.452 octies (Delitti associative aggravati)	1000	Nessuna	4	Altissima	1	Nessuna
	Art. 452 sexies (Delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)	600	Nessuna	3	Alta	1	Nessuna
	Art. 452 terdecies c.p.(Omessa bonifica)	800	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna
	Art. 452 quaterdecies comma 1 c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifuti)	600	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 452 quaterdecies comma 2 c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifuti)	750	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 452 quaterdecies comma 3 c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifuti)	1000	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.	250	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna
	Articolo 733-bis - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	250	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna
	Articolo 137 per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13 Dlgs 152/06 - Scarico acque reflue industriali non autorizzati	250	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna
	Articolo 137 per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11 Dlgs 152/06 - Scarico di acque reflue industriali superamento dei limiti	300	ABCDE	1	Bassa	1	Nessuna
	Articolo 255 bis dlgs. 152/06 (Abbandono di rifuti non pericolosi in casi particolari)	450	Nessuna	2	Media	1	Nessuna
	Aricolo 255 ter comma 1 Dlgs 152/06 (Abbandono di rifiuti pericolsi)	550	Nessuna	2	Media	1	Nessuna
	Aricolo 255 ter comma 2 Dlgs 152/06 (Abbandono di rifiuti pericolsi)	650	Nessuna	3	Alta	1	Nessuna
	Articolo 256 per la violazione del comma 1, primo periodo Dlgs 152/06 - Gestione rifuiti non autorizzati non pericolosi	450	ABCDE	2	Media	1	Nessuna
	Articolo 256 per la violazione dei commi 1, secondo periodo, 3, primo periodo, Dlgs 152/06 - Gestione rifuiti non autorizzati pericolosi	600	ABCDE	1	Bassa	1	Nessuna

AREA "Reati in materia di tutela ambientale"							
Riferimento D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
	Articolo 256 per la violazione del comma 3, secondo periodo Dlgs 152/06 - Discarica non autorizzata	750	ABCDE	1	Bassa	1	Nessuna
	Articolo 256 per la violazione dei commi 1bis , secondo periodo, e 3 bis secodno periodo Dlgs 152/06 - Discarica non autorizzata	1200	ABCDE	4	Altissma	4	Altissima
	Articolo 256 per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo Dlgs 152/06 - Discarica non autorizzata	250	ABCDE	1	Bassa	4	Altissma
	Articolo 256bis per la violazione del comma 1, primo periodo Dlgs. 152/06 Combustione illecita di rifuti	450	ABCDE	2	Media	4	Altissima
	Articolo 256bis per la violazione del comma 1, secondo periodo Dlgs. 152/06 Combustione illecita di rifuti	600	ABCDE	3	Alta	4	Altissima
	Articolo 256bis per la violazione del comma 3 bis, primo periodo Dlgs. 152/06 Combustione illecita di rifuti	800	ABCDE	3	Alta	4	Altissima
	Articolo 256bis per la violazione del comma 3 bis, secondo periodo Dlgs. 152/06 Combustione illecita di rifuti	1000	ABCDE	4	Altissima	4	Altissima
	Articolo 257 del comma 1 Dlgs 152/06 - inquinamento del suolo, sottosuole e acque	250	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna
	Articolo 257 del comma 2 Dlgs 152/06 - inquinamento del suolo, sottosuole e acque provocato da sostanze pericolose	250	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna
	Articolo 258 del comma 4 Dlgs 152/06 - Tenuta dei registri di caricoe scarico e dei formulari (rifiuti)	250	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna
	Articolo 259 del comma 1 Dlgs 152/06 - Traffico illecito di rifiuti	450	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna
	Art. 259 ter Dlgs 152/06- Delitti colposi in materia di rifuti		Nessuna			1	Nessuna
	Articolo 452 quaterdecies del c.p.- Attività organizzata per il traffico di rifiuti (comma 1)	500	A	2	Media	1	Gravissima
	Articolo 452 quaterdecies del c.p.- Attività organizzata per il traffico di rifiuti (comma 2)	800	A	4	Altissima	1	Gravissima
	Articolo 260 bis Dlgs 152/06 - c. 6 e 7 II e III periodo e 8 I periodo - Caratterizzazione del rifiuto falsa, trasporto senza caretterizzazione, trasportatore senza scheda cartaceaSistri per rifiuti non pericolosi	250	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna
	Articolo 260 bis Dlgs 152/06 - c. 8 II periodo- Trasportatore senza scheda cartacea sistri per rifiuti pericolosi	300	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna

AREA "Reati in materia di tutela ambientale"							
Riferimento D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
	Articolo 279 comma 5- Superamento dei limiti Emissioni atmosfera	250	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna
	Legge 7 febbraio 1992, n. 150 per la violazione degli articoli 1, commi 1 e 2, e art. 6, comma 4 - Commercilizzazione di specie animale	250	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna
	Legge 7 febbraio 1992, n. 150 per la violazione dell'articolo 1, comma 2- Commercilizzazione di specie animale	250	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna
	Articolo 3-bis, c. 1, della legge n. 150 del 1992 in caso di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione- Commercializzazione di specie animale senza licenza	250	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna
	Articolo 3-bis, comma 1, della Legge n. 150 del 1992 in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione- Commercializzazione di specie animale senza licenza	250	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna
	Articolo 3-bis, comma 1, della Legge n. 150 del 1992 in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione (commercializzazione di specie animale senza licenza)	300	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna
	Articolo 3-bis, comma 1, della Legge n. 150 del 1992 in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione (commercializzazione di specie animale senza licenza)	500	Nessuna	2	Media	1	Nessuna
	Articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549-Produzioni di prodotti che contengono sostanze lesive dell'Ozono	250	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna
	Decreto legislativo 6/11/2007, n. 202, per il reato di cui all'articolo 9, comma 1- Inquinamento delle Navi	250	ABCDE	1	Bassa	4	Gravi
	Decreto legislative 6/11/2007 n.202, per I reati di cui agli articoli 8 co.1 e 9 co.2 Inquinamento delle Navi	250	ABCDE	1	Bassa	4	Gravi
	Decreto legislative 6/11/2007 n.202, per il reato di cui all'art. 8 co.2 Inquinamento dalle navi	300	ABCDE	1	Bassa	4	Gravi

Area "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"							
Riferiment o D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore “Pecun.”	Giudizio “Pecun.”	Valore “Interd.”	Giudizio “Interd.”
ART. 25 Duodecies D.lgs 231/2001	Art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	200	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna
	Art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni	1000	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	200	ABCDE	1	Bassa	4	Gravissima

Area "Razzismo e Xenofobia"							
Riferimento D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore “Pecun. ”	Giudizio “Pecun.”	Valore “Interd.”	Giudizio “Interd.”
ART. 25 terdecies D.lgs 231/2001	Art. 604.bis del codice penale (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa)	800	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima

Area "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”							
riferimento D.Lgs 231/2001	Reato	Massima Sanz. Pecuniaria in quote	Sanz. Interdittiva	Valore Sanz. Pecuniaria	Giudizio Sanzione	Valore Sanzione Interdittiva	Giudizio Sanzione Interdittiva
ART. 25 quaterdecies D.lgs 231/2001	Articolo 1 Legge 13 Dicembre 1989, n. 401 Frode in competizioni sportive	500	ABCDE	2	Media	4	Gravissima
	Articolo 4 Legge 13 Dicembre 1989, n. 401 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa	500	ABCDE	2	Media	4	Gravissima

Area "Reati Tributari"							
Riferimento D.Lgs 231/2001	Reato	Massima Sanz. Pecuniaria in quote	Sanz. Interdittiva	Valore Sanz. Pecuniaria	Giudizio Sanzione	Valore Sanzione Interdittiva	Giudizio Sanzione Interdittiva
Art. 25 quinquesdeci es D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019	Art. 2 comma 1 D.Lgs. n. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)	500	CDE	2	Media	2	Lieve
	Art. 2 comma 2-bis D.Lgs. n. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)	400	CDE	2	Media	2	Lieve
	Art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)	500	CDE	2	Media	2	Lieve
	Art. 4 D.Lgs. 74/200 (Dichiarazione infedele, in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere)	300	CDE	2	Media	2	Lieve

Area "Reati Tributari"							
Riferimento D.Lgs 231/2001	Reato	Massima Sanz. Pecuniaria in quote	Sanz. Interdittiva	Valore Sanz. Pecuniaria	Giudizio Sanzione	Valore Sanzione Interdittiva	Giudizio Sanzione Interdittiva
	Art. 5 D.Lgs. 74/200 (Omessa dichiarazione, in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere)	500	CDE	2	Media	2	Lieve
	Art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)	400	CDE	2	Media	2	Lieve
	Art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 (Occultamento o distruzione di documenti contabili)	400	CDE	2	Media	2	Lieve
	Art. 10 quater D.Lgs. 74/200 (Indebita compensazione, in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere)	400	CDE	2	Media	2	Lieve
	Art. 11 D.Lgs. n. 74/2000 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)	400	CDE	2	Media	2	Lieve

Area "Contrabbando"							
Riferimento D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore “Pecun.”	Giudizio “Pecun.”	Valore “Interd.”	Giudizio “Interd.”
Art. 25 sexiesdecies D.Lgs. n. 231/2001	Articolo 291-299 del DPR n. 43/1973 (TITOLO VII VIOLAZIONI DOGANALI Capo I CONTRABBANDO)	200	CDE	1	Bassa	2	Lieve
	Articolo 291-299 del DPR n. 43/1973 (TITOLO VII VIOLAZIONI DOGANALI Capo I CONTRABBANDO) quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro	400	CDE	2	Media	2	Lieve

Area "Delitti contro il patrimonio culturale"							
Riferimento D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore Pecun.”	Giudizio “Pecun.”	Valore “Interd.”	Giudizio “Interd.”
Art. 25 septiesdecies D.Lgs. n. 231/2001	Art.518-bis c.p (Furto di beni culturali)	900	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 518-ter c.p (Appropriazione indebita di beni culturali)	900	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 518-quater c.p (Ricettazione di beni culturali)	900	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art-518-octies c.p (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali)	900	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art.518-novies c.p (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali)	400	ABCDE	2	Media	4	Gravissima
	Art. 518-decies (Importazione illecita di beni culturali)	500	ABCDE	2	Media	4	Gravissima
	Art. 518-undecies (Uscita o esportazione di beni culturali)	500	ABCDE	2	Media	4	Gravissima

Area "Delitti contro il patrimonio culturale"							
Riferimento D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
	Art. 518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici)	700	ABCDE	3	Alta	4	Gravissima
	Art. 518-quaterdecies c.p (Contraffazione di opere d'arte)	700	ABCDE	3	Alta	4	Gravissima

Area "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici"							
Riferimento D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun. "	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
ART. 25 duodevicies D.lgs 231/2001	Art. 518-sexies c.p (Riciclaggio di beni culturali)	1000	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art.518-terdecies c.p (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)	1000	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima

In ordine alle sanzioni sopra riportate è necessario, al fine di dare una corretta valutazione del rischio, in considerazione delle modifiche legislative apportate nel tempo e nell'ambito dei criteri della successione delle leggi, porre alla base del calcolo le sanzioni pecuniarie o interdittive vigenti al momento del fatto. La tabella prima riportata risulta aggiornata al 24 gennaio 2026 (Violazione delle restrizioni UE) con la conseguenza che per i fatti commessi prima di ogni aggiornamento legislativo si dovranno prendere a confronto le precedenti tabelle con i relativi risultati di valutazione del rischio.

8.6 Determinazione del rischio assoluto

Il Rischio assoluto va calcolato come la correlazione tra la magnitudo (che assume i valori indicati in precedenza per ogni singolo reato presupposto) e la probabilità legata al vantaggio aziendale.

L'indicatore del vantaggio è l'ultima valutazione da effettuare per il calcolo del Rischio assoluto.

L'indice di vantaggio può assumere i valori tra 0 e 4 sulla base dei criteri stabiliti nella tabella sottostante:

Valore	Livello di rischio	Criteri
0	**Nullo**	L'Organizzazione non può trarre alcun vantaggio dal reato effettuato dal personale aziendale o è comunque è impossibile che il reato possa accadere all'interno dell'Organizzazione. Il mancato vantaggio di fatto rende nullo il rischio ai fini della responsabilità amministrativa dell'Organizzazione.

Valore	Livello di rischio	Criteri
1	Basso	L'esposizione al rischio in termini di possibilità che il personale possa commettere il reato è estremamente limitata e difficile. Inoltre, i vantaggi per l'Organizzazione sono difficilmente configurabili
2	Medio	L'esposizione al rischio è presente in più attività aziendali. Il vantaggio per l'Organizzazione è configurabile in modo indiretto ma comunque possibile
3	Alto	Il vantaggio è reso alto dal fatto che il dipendente ha la possibilità concreta di compiere un'azione dolosa che sia riconducibile ad uno dei reati previsti dal Dlgs 231/2001 con un vantaggio direttamente correlato al reato.
4	Molto alto	Il vantaggio è reso alto dal fatto che il dipendente ha la possibilità concreta di compiere un'azione dolosa che sia riconducibile ad uno dei reati previsti dal Dlgs 231/2001 e il dipendente stesso può trarre un vantaggio personale che aumenta il fattore di esposizione al rischio.

Il valore del Rischio Assoluto, quindi, potrà assumere un valore compreso tra 1 e 4 con i seguenti livelli di valutazione:

Media tra i valori di Sanzioni Pecuniarie, Interdittive e vantaggio	Valore massimo associato ad uno dei possibili impatti	Giudizio $R_{ASSOLUTO}$	Valore $R_{ASSOLUTO}$
1≤Media>2	Nessun valore su Sanzioni Pecuniari, Sanzioni Interdittive e Vantaggio deve avere raggiunto il livello di 3	Lieve	1
2≤Media>2,5	Anche con un valore inferiore se però almeno una valutazione di impatto su Sanzioni Pecuniari, Sanzioni Interdittive e Vantaggio ha raggiunto il livello di 3	Medio	2
2,5≤Media>3,5	Anche con un valore inferiore se però almeno una valutazione di impatto su Sanzioni Pecuniarie, Sanzioni Interdittive e Vantaggio ha raggiunto il livello di 4	Grave	3
Media≥ 3,5	Anche con un valore inferiore se però almeno due valutazioni di impatto su Sanzioni Pecuniarie, Sanzioni Interdittive e Vantaggio hanno raggiunto il livello di 4	Molto Grave	4

8.7 Determinazione dell'esposizione

Una volta calcolato il valore del Rischio Assoluto secondo la tabella soprastante (in scala 1-4), questo valore va messo in correlazione con l'esposizione dell'Ente al reato per valutare l'attuale livello delle misure di prevenzione già messe in atto dall'azienda al momento della valutazione ed in modo da poter determinare il valore del rischio attuale. Tale esposizione viene stabilita

attraverso una rilevazione quantitativa che indichi in modo quanto più oggettivo e indipendente l'esposizione dell'Ente al reato al momento della valutazione.

La valutazione dell'esposizione, quindi, è determinata dall'attuale livello di misure preventive e controlli messi in atto dall'Organizzazione al momento dell'analisi, identificando eventuali carenze delle misure adottate o assenze di misure che espongono l'Ente maggiormente al rischio reato.

L'esposizione al reato è valutata secondo tre possibili aspetti:

I. Presenza di procedure e norme di comportamento etico che siano preventivi rispetto alla commissione del reato;
II. Tracciabilità delle attività collegate ai reati e presenza di un sistema informativo in azienda;
III. Controlli automatici e manuali presenti in azienda ed audit sulle attività;

Per ogni possibile aspetto deve essere assegnato un giudizio sulla vulnerabilità dell'Organizzazione rispetto al possibile accadimento del reato. La valutazione viene effettuata utilizzando la seguente matrice:

Esposizione	Valore	Procedure e Codice Etico	Tracciabilità e Sistema Informativo	Controlli ed Audit
Esposizione molto bassa	1	Misura già presente e copre tutti i rischi		
Esposizione bassa	2	Misura adottata e solo con piccole problematiche		
Esposizione Alta	3	Misura adottata solo parzialmente e non efficace		
Esposizione Molto alta	4	Ad oggi nessuna misura adottata		

Il valore E della Esposizione, quindi, potrà assumere i seguenti valori:

Media (Procedure e codice etico; tracciabilità e sistema informativo; Controlli ed Audit)	Valore massimo associato ad uno dei possibili impatti	Giudizio Esposizione	Valore E
1≤Media>2	Nessun livello di prevenzione deve avere raggiunto il livello di 3	Bassissima esposizione	E1

Media (Procedure e codice etico; tracciabilità e sistema informativo; Controlli ed Audit)	Valore massimo associato ad uno dei possibili impatti	Giudizio Esposizione	Valore E
2≤Media>2,5	Anche con un valore inferiore se però almeno una valutazione di esposizione ha raggiunto il livello di 3	Media Esposizione	**E2**
2,5≤Media>3,5	Anche con un valore inferiore se però almeno una valutazione di esposizione ha raggiunto il livello di 4 o due valutazioni hanno raggiunto il livello di 3	Alta Esposizione	**E3**
Media≥ 3,5	Anche con un valore inferiore se però almeno due valutazioni di esposizione hanno raggiunto il livello di 4 e una il valore di 3	Altissima esposizione	**E4**

8.8 Determinazione del rischio attuale

Sulla base dei valori determinati con la Magnitudo e l'Esposizione è possibile determinare il Valore di Rischio Attuale che scaturisce dalla seguente tabella/matrice che mette in relazione il valore del rischio assoluto con l'attuale esposizione dell'Ente al rischio reato, determinata sulla base delle misure preventive già messe in atto dall'Organizzazione per prevenire il reato.

RISCHIO ATTUALE	RASSOLUTO Lieve	RASSOLUTO Medio	RASSOLUTO Grave	RASSOLUTO Molto grave
E1 Esposizione Molto bassa	**Molto Basso**	**Molto Basso**	**Basso**	**Medio**
E2 Esposizione Bassa	**Molto Basso**	**Basso**	**Medio**	**Medio**
E3 Esposizione Alta	**Medio**	**Alto**	**Alto**	**Molto alto**
E4 Esposizione Molto alta	**Alto**	**Alto**	**Molto alto**	**Molto Alto**

8.9 Mitigazione del rischio e valutazione del rischio residuo

Sulla base dell'indice di rischio attuale l'azienda adotta le seguenti misure di riduzione del rischio:

Categoria di rischio attuale	Valutazione tollerabilità	Azioni da effettuare
Molto basso	**Rischio Accettabile**	Rischio basso e con possibilità minime per l'azienda. Non è necessario implementare altre misure di prevenzione perché il rischio è già **ben presidiato**
Basso	**Rischio accettabile** con regole realmente efficaci	Rischio basso e con possibilità minime per l'azienda. Non è necessario implementare altre misure di prevenzione perché il rischio è già **ben presidiato** se non con l'adozione di regole realmente applicate all'interno dell'Organizzazione
Medio	**Rischio Accettabile** ma da ridurre al minimo con l'adozione di regole	Rischio che può essere accettato a condizione di **applicare misure per la riduzione del rischio** alfine di ridurlo al livello minimo ragionevolmente tollerabile. Implementare se non già presente un Protocollo consigliato per ridurre al minimo
Alto	**Rischio non accettabile**. L'attività può continuare solo con un presidio costante sulle attività oggetto del rischio	Rischio su cui è obbligatorio **applicare misure per la riduzione del rischio** alfine di ridurlo al livello di accettabilità in modo immediato. Ridurre Immediatamente con protocolli preventivi che presidiano le attività esposte
Molto Alto	**Rischio non accettabile**. Attività non controllate	Rischio su cui è obbligatorio **applicare misure per la riduzione del rischio** alfine di ridurlo al livello minimo ragionevolmente tollerabile. Ridurre Immediatamente con protocolli preventivi che presidiano le attività esposte, adottare sistemi comportamentali e prevedere deleghe di funzioni precise

Infatti, in seguito all'Analisi dei rischi effettuati per ciascuna attività a rischio la MAMMANA MICHELANGELO S.P.A. al fine di presidiare il rischio in modo efficace potrà attuare i controlli che prevedono:

- Implementazione di protocolli operativi rigidi e formalizzati
- Adozione di norme comportamentali ad hoc nel Codice etico
- Tracciabilità e verificabilità delle operazioni tramite adeguati supporti documentali
- Sistemi informativi
- Formazione e addestramento delle risorse umane Controlli di linea automatici o manuali
- Attività di monitoraggio svolte da organi indipendenti o terzi

Ottenuto l'elenco dei controlli in essere, si deve effettuare una loro valutazione in termini quali quantitativi. Per effettuare la valutazione qualitativa è possibile rifarsi alla classificazione dei controlli tipica dell'Internal Auditing secondo cui essi sono suddivisi per tipologie.

I controlli possono infatti essere effettuati regolarmente durante lo svolgimento dell'attività o a conclusione di essa da personale normalmente coinvolto nel processo (controlli di 1° livello) oppure effettuati da funzioni esterne all'area controllata (controlli di 2° livello). I controlli possono inoltre essere effettuati in maniera automatica, attraverso strumenti elettronici quali quelli offerti dal

sistema informativo aziendale, o manuale da parte di un dipendente. Possono inoltre essere preventivi rispetto al compiersi dell'attività oppure a consuntivo successivamente al suo verificarsi.
È importante ricordare che il livello di accettabilità del rischio ai sensi del d.lgs. 231/01 deriva infatti dalla condizione di non eludibilità (se non in modo fraudolento) dei controlli in essere da parte del dipendente che commette reato.
L'intera analisi, realizzata per ciascuno dei soggetti apicali, individuati nella "Matrice di mappatura dei reati e delle attività sensibili" (Allegato 1), è riportata nella "Analisi dei Rischi" (Allegato 2). La sintesi delle attività collegate ai reati presupposto è riportata nei protocolli di parte speciale.

8.10 Aggiornamento dell'analisi del rischio

Il Dlgs 231/01 evidenzia in modo netto la necessità di dare efficacia e effettività agli strumenti di prevenzione di commissione reati.
L'analisi del rischio deve essere pertanto considerata un'attività dinamica che prevede almeno un aggiornamento periodico in modo da mettere l'OdV e in generale l'azienda in grado di avere sempre presente gli elementi di rischiosità della propria gestione.
Si tratta quindi di ripetere l'intero ciclo di analisi su tutte le attività aziendali aggiungendo se necessario le modifiche legislative intervenute dall'ultimo aggiornamento (es. nuovi reati, nuove modalità di gestione dei rischi, etc) e le modifiche ai processi derivanti dagli interventi organizzativi effettuati e dall'evoluzione dell'azienda.
In definitiva si dovrà ricalcolare il profilo di rischio applicando il modello e individuando quindi il livello di rischio attuale in itinere tenendo conto dell'implementazione delle misure di prevenzione da parte dell'Ente.
In questo processo di aggiornamento non ha importanza il confronto complessivo fra il profilo di rischio attuale e il precedente in quanto le due situazioni si riferiscono a contesti organizzativi e legislativi fra loro non necessariamente confrontabili.
Pertanto, le azioni di miglioramento o correttive saranno definite non tanto sulla base di un differenziale fra profili di rischio diversi ma sulle evidenze mostrate dall'analisi di rischio aggiornata.
Inoltre, è evidente che una attenzione particolare dovrà essere posta a quelle attività che per una serie di motivi cessano di essere non applicabili entrando così nella valutazione di rischio.
Ogni qual volta incorrano modifiche sostanziali nella struttura organizzativa di MAMMANA MICHELANGELO S.P.A. (es.: costituzione/modifica di unità organizzative; avvio/modifica di attività), devono essere comunicate all'OdV tramite i verbali del CDA.